

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 28 febbraio 1998

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 28 ottobre 1997, n. 40.

Variazione all'importo della tassa di abilitazione alla ricerca ed alla raccolta dei tartufi e disposizioni in materia di estinzione di crediti e debiti Pag. 3

LEGGE REGIONALE 28 ottobre 1997, n. 41.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 25 luglio 1994 n. 40 (trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea in attuazione della legge 15 gennaio 1992 n. 21) .. Pag. 3

LEGGE REGIONALE 4 novembre 1997, n. 42.

Assestamento del bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 1997 ai sensi dell'articolo 38 della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42 Pag. 5

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 24 novembre 1997, n. 40.

Contributo straordinario della Regione Lombardia a favore delle Regioni Umbria e Marche colpite dal sisma del settembre 1997 Pag. 6

LEGGE REGIONALE 24 novembre 1997, n. 41.

Prevenzione del rischio geologico, idrogeologico e sismico mediante strumenti urbanistici generali e loro variant. . Pag. 6

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 29 ottobre 1997, n. 77.

Modifiche alla L.R. 15 dicembre 1994, n. 94 «Tutela sanitaria delle attività sportive» Pag. 8

LEGGE REGIONALE 29 ottobre 1997, n. 78.

L.R. 31 agosto 1994, n. 70 «Nuova disciplina in materia di formazione professionale» e L.R. 27 luglio 1989, n. 45 «Norme per l'esercizio di funzioni in materia di orientamento professionale». Modifiche Pag. 8

LEGGE REGIONALE 29 ottobre 1997, n. 79.

Partecipazione della Regione Toscana all'aumento del Capitale sociale del Centro Internazionale Congressi di Firenze S.p.a Pag. 10

LEGGE REGIONALE 12 novembre 1997, n. 80.

Aumento capitale sociale Fidi Toscana S.p.a. Sottoscrizione di 50.000 azioni Pag. 11

LEGGE REGIONALE 12 novembre 1997, n. 81.

Rifinanziamento della legge regionale n. 77/96 relativa ad interventi per la promozione dei lavori socialmente utili nelle zone colpite dagli eventi calamitosi verificatisi in Toscana il 19 giugno 1996 Pag. 11

LEGGE REGIONALE 12 novembre 1997, n. 82.

Fusione per incorporazione della Fidi Agricola S.p.a. nella Fidi Toscana S.p.a Pag. 11

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1997, n. 10.

Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo Pag. 12

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1997, n. 11.

Interventi regionali per il recupero diffuso dei centri storici Pag. 15

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1997, n. 12.

Norme in materia di trasmissione e di pubblicazione dei prezzi delle strutture ricettive Pag. 17

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1997, n. 13.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno 1997 Pag. 18

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1997, n. 14.

Norme per la semplificazione delle procedure per la partecipazione delle imprese alle gare pubbliche Pag. 18

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1997, n. 15.

Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi Pag. 19

LEGGE REGIONALE 24 febbraio 1997, n. 16.

Proroga della durata in carica degli organi delle aziende di promozione turistica Pag. 21

LEGGE REGIONALE 24 febbraio 1997, n. 17.

Modifica alla legge regionale 4 giugno 1996, n. 18 recante: «Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone handicappate» Pag. 22

LEGGE REGIONALE 24 febbraio 1997, n. 18.

Modifica alla legge regionale 5 agosto 1992, n. 34 concernente: «Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio» Pag. 22

LEGGE REGIONALE 24 febbraio 1997, n. 19.

Aggiornamento del piano smaltimento rifiuti prima fase. Ambito di smaltimento n. 1: Fagnano di Sotto, comune di Talamello (Pesaro). Modifica della tipologia dell'impianto da discarica per R.S.U. a discarica per «inerti» Pag. 23

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

Provincia di Bolzano

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 19 settembre 1997, n. 31.

Targhe murali e carta intestata delle scuole materne e delle scuole elementari e secondarie Pag. 24

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 23 settembre 1997, n. 32.

Modifiche del regolamento di esecuzione relativo all'ordinamento del commercio, del regolamento di esecuzione relativo al commercio su aree pubbliche e del regolamento di esecuzione all'art. 35-bis, comma 13, della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15 e successive modifiche Pag. 25

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 10 ottobre 1997, n. 33.

Regolamento di esecuzione sugli scarichi di acque reflue Pag. 26

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 23 ottobre 1997, n. 34.

Modifica dei profili professionali delle attività artigiane Pag. 27

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 27 ottobre 1997, n. 35.

Modifica del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1995, n. 25 concernente il regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia Pag. 30

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 7 novembre 1997, n. 36.

Regolamento relativo all'art. 1, lettera b) della legge provinciale 20 marzo 1995, n. 7 concernente le incentivazioni nel settore dei servizi Pag. 31

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 28 ottobre 1997, n. 40.

Variatione all'importo della tassa di abilitazione alla ricerca ed alla raccolta dei tartufi e disposizioni in materia di estinzione di crediti e debiti.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 19 del 12 novembre 1997)

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Tassa di abilitazione alla ricerca ed alla raccolta dei tartufi

1. Con decorrenza dal 1° gennaio 1998 la voce al numero d'ordine 27 della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali allegata alla legge regionale 27 dicembre 1994 n. 66 (tasse sulle concessioni regionali) è così sostituita:

numero d'ord. 27, D.P.R. 1961/121 (D.P.R. 1972/641). Indicazione degli atti soggetti a tassa. Abilitazione alla ricerca ed alla raccolta dei tartufi (Legge 16 dicembre 1985, n. 752, art. 17) L.R. 16 maggio 1988, n. 17. Tassa di rilascio 180.000. Tassa annuale 180.000.

Nota:

La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.

La ricevuta del versamento deve essere conservata unitamente al tesserino di idoneità. Sono esentati dal pagamento della tassa di concessione i raccoglitori di tartufi sui fondi di loro proprietà o comunque da essi condotti ed i raccoglitori che, consorziati, ai sensi dell'articolo 4 della legge 752/1985, esercitano la raccolta sui fondi di altri appartenenti al medesimo consorzio.

Art. 2.

Estinzione di crediti e debiti

1. I crediti di importo non superiore a lire ventimila per imposte e tasse regionali, in essere alla data del 31 dicembre 1996, sono estinti e non si fa luogo alla loro riscossione né a quella degli interessi, pene pecuniarie, soprattasse e diritti di notifica ad essi connessi. Non si fa parimenti luogo al rimborso, dovuto alla predetta data, per imposte o tasse di importo non superiore a lire ventimila.

Art. 3.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.

Data a Genova, addì 28 ottobre 1997

MORI

98R0081

LEGGE REGIONALE 28 ottobre 1997, n. 41.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 25 luglio 1994 n. 40 (trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea in attuazione della legge 15 gennaio 1992 n. 21).

(Pubblicata nel suppl. straord. al Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 19 del 12 novembre 1997)

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Sostituzione dell'articolo 1

1. L'articolo 1 della legge regionale 25 luglio 1994 n. 40 (trasporto di persone mediante auto servizi pubblici non di linea in attuazione della legge 15 gennaio 1992 n. 21) è sostituito dal seguente:

«Art. 1.

Finalità della legge e definizione del servizio

1. La presente legge disciplina le competenze della Regione in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616 e nell'ambito dei principi fissati dalla legge 15 gennaio 1992 n. 21 (legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea).

2. Gli autoservizi pubblici non di linea provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone, svolgendo altresì funzione complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea, in applicazione dell'articolo 1 della legge 21/1992.

3. Costituiscono autoservizi pubblici non di linea:

a) il servizio di taxi con autovettura, motocarozzetta, natante e veicoli a trazione animale;

b) il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarozzetta, natante e veicoli a trazione animale».

Art. 2.

Modifica del comma 5 dell'articolo 4

1. Al comma 5 dell'articolo 4 della l.r. 40/1994 la parola «organi» è sostituita dalla parola «organici».

Art. 3.

Modifiche all'articolo 5.

1. La rubrica (Ambiti comprensoriali) dell'articolo 5 della l.r. 40/1994 è sostituita dalla seguente:

(Ambiti comprensoriali)

2. Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'intesa viene perfezionata tramite apposita convenzione da stipularsi, ai sensi dell'articolo 24 comma 1 della legge 8 giugno 1990 n. 142 (ordinamento delle autonomie locali), tra tutti i comuni del comprensorio. La convenzione, oltre a quanto prescritto dal comma 2 del citato articolo, disciplina:

a) l'uniformazione dei regolamenti comunali;

b) i criteri per il coordinamento nella determinazione delle tariffe»

Art. 4.

Sostituzione dell'articolo 6

1. L'articolo 6 della l.r. 40/1994 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6.

Commissione provinciale consultiva

1. Presso ciascuna Provincia è istituita la Commissione consultiva per gli autoservizi pubblici non di linea, organo consultivo e di proposta della Giunta provinciale in riferimento all'applicazione dei regolamenti comunali e all'esercizio del servizio di cui al comma 3 dell'articolo 1.

2. La Commissione esamina i regolamenti comunali ai fini dell'approvazione ai sensi dell'articolo 20 e svolge compiti di iniziativa e proposta delle intese di cui all'articolo 5.

3. La Provincia determina la composizione della Commissione riconoscendo un ruolo adeguato ai rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e alle associazioni degli utenti.

4. La Provincia può affidare alla Commissione incarichi specifici nell'ambito dei compiti di cui ai commi 1 e 2.

5. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta provinciale e dura in carica quattro anni.

6. La Commissione è presieduta dall'Assessore provinciale ai Trasporti, o da un suo delegato.

7. La Commissione adotta un regolamento per la disciplina del proprio funzionamento».

Art. 5.

Inserimento di commi all'articolo 7

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 40/1994 sono inseriti i seguenti commi:

«1-bis L'iscrizione nel ruolo costituisce requisito indispensabile per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

1-ter L'iscrizione nel ruolo è inoltre necessaria per prestare attività di conducente di veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea nei casi previsti dall'articolo 6 comma 6 della legge 21/1992».

Art. 6.

Modifiche all'articolo 8

1. Il comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 40/1994 è sostituito dal seguente:

«1. Per l'iscrizione nel ruolo dei conducenti i soggetti interessati debbono:

a) avere la cittadinanza italiana ovvero di un Paese della Unione Europea ovvero di altro Paese che preveda la reciprocità;

b) aver assolto agli obblighi scolastici ovvero, per l'iscrizione alla sezione riservata ai conducenti di veicoli a trazione animale, essere almeno in possesso della licenza elementare;

c) età non superiore agli anni sessantacinque per l'iscrizione alla sezione riservata ai conducenti di veicoli a trazione animale;

d) essere in possesso dei requisiti di idoneità fisica allo svolgimento dell'attività di conducente;

e) essere in possesso dei requisiti di abilitazione professionale di cui al comma 2;

f) aver sostenuto, con esito favorevole, l'esame per l'accertamento dei requisiti di idoneità all'esercizio del servizio previsto dall'articolo 6 comma 3 della legge 21/1992».

2. La lettera c) del comma 2 è soppressa.

Art. 7.

Modifiche all'articolo 9

1. Il comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 40/1994 è sostituito dal seguente:

«1. Coloro i quali abbiano interesse ad essere iscritti nel ruolo di cui all'articolo 7, devono farne richiesta alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura della provincia nella quale hanno la residenza mediante apposita domanda da redigersi su carta legale. Nell'istanza il candidato indica la sezione del ruolo nella quale intende essere iscritto».

2. La lettera b) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

«b) per coloro che non siano già in possesso del requisito di cui all'articolo 8 comma 1 lettera f), la formale istanza di partecipazione all'esame per l'accertamento dei requisiti di idoneità all'esercizio del servizio di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea».

Art. 8.

Sostituzione dell'articolo 10

1. L'articolo 10 della l.r. 40/1994 è sostituito dal seguente:

«Art. 10.

Commissione regionale per l'accertamento dei requisiti di idoneità all'esercizio del servizio

1. È istituita la Commissione regionale per l'accertamento dei requisiti di idoneità all'esercizio del trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea che ha sede presso la Camera di Commercio, industria, artigianato, ed agricoltura di Genova.

2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composta da:

a) un preside di Istituto professionale statale scelto dalla Giunta regionale nell'ambito di quattro nominativi proposti dai Provveditori agli studi delle singole Province, che la presiede;

b) tre esperti del settore, di cui un funzionario regionale, designati dalla Giunta regionale;

c) un esperto designato dall'Unione regionale delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura della Liguria;

d) un esperto designato dall'Ufficio provinciale della MCTC di Genova;

e) nel caso in cui si debba procedere all'accertamento dei requisiti di idoneità all'esercizio del servizio di trasporto di persone con natanti, la Commissione è integrata da un esperto del settore nautico designato dalla Giunta regionale.

3. Le funzioni di segreteria sono svolte dal membro esperto designato dalla Unione regionale delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura della Liguria.

4. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni di presidenza sono assunte dal più anziano di età fra i componenti della Commissione.

5. Almeno centoventi giorni prima della scadenza della Commissione il Presidente della Giunta regionale attiva le procedure per la sua ricostituzione.

6. La Commissione resta in carica tre anni.

7. Per la validità degli esami è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti.

8. Il membro della Commissione che, senza giustificato motivo, non sia intervenuto a tre sedute consecutive decade dall'incarico ed il sostituto è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale.

9. Ai componenti della Commissione sono corrisposti le indennità ed i rimborsi spesa di cui alla legge regionale 4 giugno 1996 n. 25.

10. La Commissione regionale adotta un regolamento per il proprio funzionamento.

11. Per lo svolgimento delle sue attività la Commissione si avvale degli uffici della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova».

Art. 9.

Sostituzione dell'articolo 12

1. L'articolo 12 della l.r. 40/1994 è sostituito dal seguente:

«Art. 12.

Iscrizione nel ruolo

1. Espletato l'esame per l'accertamento dei requisiti di idoneità all'esercizio del servizio, la Commissione regionale trasmette l'elenco degli idonei e dei non idonei alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura competente per territorio.

2. Ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, attraverso i propri uffici, provvede a richiedere formalmente agli idonei i documenti comprovanti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 8. Tali documenti devono essere prodotti nel termine perentorio di sessanta giorni dalla richiesta.

3. Ultimato con esito favorevole l'esame dei documenti, la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura provvede ad iscrivere l'avente diritto nel ruolo».

Art. 10.

Sostituzione dell'articolo 13

1. L'articolo 13 della l.r. 40/1994 è sostituito dal seguente:

«Art. 13.

Revisione del ruolo

1. Il ruolo di cui all'articolo 7 è soggetto a revisione. La revisione è disposta periodicamente dalla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura al fine di accertare la permanenza in capo agli iscritti dei requisiti di cui all'articolo 8.

2. Gli iscritti nel ruolo sono tenuti a segnalare alla competente Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura l'eventuale perdita temporanea o definitiva dei requisiti che consentono l'iscrizione e la permanenza nel ruolo.

3. I provvedimenti di sospensione o di cancellazione dal ruolo, assunti dalla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura in relazione alla perdita dei requisiti prescritti, sono comunicati ai comuni ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza.

4. Il trasferimento dell'iscrizione da un ruolo provinciale ad altro ruolo provinciale della Liguria ha luogo su domanda dell'interessato e comporta la conseguente cancellazione dal ruolo di provenienza.

5. Il trasferimento dell'iscrizione da un ruolo provinciale di altra Regione avviene, su istanza dell'interessato, previo superamento dell'esame di cui all'articolo 6 comma 3 della legge 21/1992».

Art. 11.

Modifica del comma 2 dell'articolo 15

1. Al comma 2 dell'articolo 15 della l.r. 40/1994 le parole: «Entro il termine perentorio di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge», sono soppresse.

Art. 12.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 8 si provvede mediante prelievo di lire 15.000.000 in termini di competenza e di cassa dal capitolo 9500 «Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, concernenti spese correnti per funzioni normali», iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1997 ed istituzione nel medesimo stato di previsione del capitolo 500 «Oneri per l'espletamento delle funzioni amministrative della Commissione regionale per l'accertamento dei requisiti di idoneità all'esercizio del servizio di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea, esercitate avvalendosi degli uffici della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova» con lo stanziamento di lire 15.000.000 in termini di competenza e di cassa.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

Art. 13.

Disposizione transitoria

1. Fino alla ricostituzione della Commissione di cui all'articolo 8, l'accertamento dei requisiti di idoneità all'esercizio del servizio di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea è effettuato dalla Commissione già nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale 30 dicembre 1994 n. 1453, come modificato con decreto del Presidente della giunta regionale 4 marzo 1997, n. 87.

Art. 14.

Norma finale

1. Il Presidente della Giunta regionale provvede alla nomina della Commissione di cui all'articolo 8 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Liguria. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 28 ottobre 1997

MORI

98R0082

LEGGE REGIONALE 4 novembre 1997, n. 42.

Assestamento del bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 1997 ai sensi dell'articolo 38 della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42.

(Pubblicata nel suppl. straord. al Bollettino ufficiale della Regione Liguria n.19 del 12 novembre 1997)

(Omissis).

98R0083

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 24 novembre 1997, n. 40.

Contributo straordinario della Regione Lombardia a favore delle Regioni Umbria e Marche colpite dal sisma del settembre 1997.*(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 48 del 25 novembre 1997)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale

Art. 1.

Finalità e destinazione del contributo

1. A favore delle Regioni colpite dal sisma del 1997, la Regione Lombardia devolve un primo contributo a fondo perduto di L. 1.000.000.000 da destinare alle prime opere di soccorso ed agli interventi di ricostruzione.

2. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare tale contributo direttamente ai presidenti delle Regioni interessate nella misura del 60% (lire 600 milioni) a favore della Regione Umbria e del 40% (lire 400 milioni) a favore della Regione Marche.

3. Tali contributi dovranno essere destinati ad aiuti alle popolazioni o a piccole imprese e all'artigianato, ovvero ad un significativo intervento di restauro di un'opera d'arte.

Art. 2.

Norma finanziaria

1. Per le finalità della presente legge è autorizzata per l'esercizio 1997 la spesa di L. 1.000.000.000.

2. All'onere di L. 1.000.000.000 di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa dei capitoli 1.3.3.1.1570, 1.3.3.1.2755, 1.2.7.1.550, 1.2.2.1.2747 rispettivamente per L. 490.000.000, L. 310.000.000, L. 60.000.000, L. 140.000.000.

3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio 1997 sono apportate le seguenti variazioni:

Stato di previsione delle spese:

a) all'ambito 4, settore 4, obiettivo, parte 1 è istituito il capitolo 4.4.4.1.4521 «Contributo per le prime opere di soccorso e di ricostruzione a favore delle Regioni Umbria e Marche a seguito degli eventi sismici del settembre-ottobre 1997» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 1.000.000.000;

b) la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.3.3.1.1570 «Spese per l'adesione della Regione ad associazioni, comitati e persone giuridiche a carattere associativo che svolgono attività dirette a promuovere iniziative di rilevanza regionale» è ridotta di L. 490.000.000;

c) la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.3.3.1.2755 «Contributi ad enti ed associazioni che promuovono iniziative e manifestazioni di rilievo regionale» è ridotta di L. 310.000.000;

d) la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.2.7.1.550 «Spese per competenze dovute agli esperti facenti parte dei comitati di consulenza in materia di legislazione e programmazione» è ridotta di L. 60.000.000;

e) la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.2.2.1.2747 «Acquisizione risorse di calcolo e servizi a supporto della gestione e manutenzione sistema informativo regionale» è ridotta di L. 140.000.000.

Art. 3.

Clausola d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 43 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 24 novembre 1997

FORMIGONI

(Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 22 ottobre 1997 e vistata dal commissario del governo con nota del 20 novembre 1997, prot. n. 22802/3173).

97R1061

LEGGE REGIONALE 24 novembre 1997, n. 41.

Prevenzione del rischio geologico, idrogeologico e sismico mediante strumenti urbanistici generali e loro varianti.*(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 48 del 25 novembre 1997)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale

Art. 1.

Finalità

1. Ai fini della prevenzione del rischio geologico, idrogeologico e sismico, i comuni provvedono a verificare la compatibilità fra le previsioni urbanistiche e le condizioni geologiche dei territori interessati, in conformità alle disposizioni previste dalla presente legge.

Art. 2.

Studio geologico

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1, i comuni, in sede di redazione degli strumenti urbanistici generali, delle loro varianti generali, nonché, nei casi disciplinati dall'art. 3, delle loro

varianti parziali, devono dotarsi dell'apposito studio geologico di cui ai commi 2 e 3, in conformità alle direttive regionali emanate ai sensi dell'art. 3.

2. Lo studio geologico è redatto da geologi iscritti all'ordine professionale; esso costituisce un elaborato tecnico di corredo dello strumento urbanistico.

3. Ai fini di quanto previsto dal comma 1 possono essere adottati studi geologici contenuti in strumenti di pianificazione territoriale vigenti di livello sovracomunale, o già redatti per altre finalità, purché riguardino l'intero territorio comunale e siano accompagnati da dichiarazione di asseverazione sottoscritta dal tecnico che ha redatto lo studio.

4. La valutazione in ordine alla congruità tra le previsioni dello strumento urbanistico e le risultanze dello studio geologico di cui ai commi 1 e 2 è effettuata in sede di approvazione degli strumenti urbanistici generali e delle loro varianti, sulla base della asseverazione sottoscritta dall'estensore dello studio geologico.

Art. 3.

Direttive regionali

1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, provvede ad adottare, con propria deliberazione da assumere entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, apposite direttive per la redazione dello studio geologico che dovranno definire, in particolare, i criteri di impostazione, gli elaborati tecnici, i contenuti necessari in relazione alle caratteristiche delle diverse parti del territorio regionale, i casi in cui varianti parziali dello strumento urbanistico debbano o meno essere corredate dallo studio geologico, nonché le modalità e le procedure di coordinamento dell'attività istruttoria dei Servizi regionali interessati.

2. La Giunta regionale, nell'emanare le direttive di cui al comma 1, deve tener conto di quanto previsto dall'art. 2.

Art. 4.

Ambiti di studio prioritario

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni interessati da aree di potenziale rischio geologico, o che abbiano subito danni a seguito di dissesti idrogeologici verificatisi nel corso dell'ultimo quinquennio, in cui le Amministrazioni comunali devono provvedere, entro i successivi novanta giorni dalla pubblicazione della predetta deliberazione sul BURL, al conferimento dell'incarico per la predisposizione dello studio geologico, da redigere in coerenza alle direttive di cui al precedente art. 3.

2. Ove il comune non provveda al conferimento dell'incarico per lo studio geologico, nei termini di cui al comma 1, la Giunta regionale, previa diffida a provvedere nei successivi trenta giorni, interviene in via sostitutiva procedendo al conferimento dell'incarico stesso a mezzo di commissario ad acta, con oneri a carico del comune.

3. Sulla base delle risultanze dello studio geologico, da predisporre non oltre sei mesi dal conferimento dell'incarico, il comune provvede, entro centoventi giorni dalla consegna dello studio stesso, all'adozione dei conseguenti provvedimenti di adeguamento degli strumenti urbanistici, ovvero alla presa d'atto delle risultanze dello studio, qualora non sia necessario procedere ad adeguamento alcuno; se il comune non assume, nei termini sopra indicati, i suddetti provvedimenti, la Giunta regionale, previa diffida a provvedere nei successivi trenta giorni, interviene in via sostitutiva, mediante la nomina di un commissario ad acta, con oneri a carico del comune.

Art. 5.

Fruizione dei dati conoscitivi e degli studi geologici

1. I comuni, per l'espletamento degli obblighi derivanti dalla presente legge, possono acquisire i dati conoscitivi e gli studi geologici, in possesso della struttura regionale competente, che, a richiesta, vengono trasmessi in copia all'amministrazione comunale. Il Servizio geologico regionale è tenuto a prestare l'assistenza necessaria.

Art. 6.

Utilizzo dei dati geologici

1. L'adozione di studi geologici, da parte dei comuni, costituisce presupposto di riferimento tecnico per gli adempimenti relativi alla pianificazione delle zone a vincolo idrogeologico ed a rischio geologico, idrogeologico e sismico.

Art. 7.

Contributi ai comuni

1. La Giunta regionale, ove lo studio geologico sia stato predisposto ai sensi di quanto previsto dagli articoli 2, 3 e 4, su richiesta del comune interessato, provvede ad erogare allo stesso un contributo nella misura massima dell'80% della spesa per gli incarichi professionali e nei limiti degli stanziamenti a disposizione per l'esercizio finanziario in corso.

2. Ai fini della predisposizione degli studi geologici nei comuni oggetto della legge 102/1990 si utilizzano gli stanziamenti già previsti dai piani di cui alla medesima.

Art. 8.

Norma transitoria

1. Ai fini dell'approvazione degli strumenti urbanistici comunali, o delle loro varianti, adottati entro centottanta giorni dalla pubblicazione sul BURL delle direttive di cui all'art. 3, rimane in vigore la normativa antecedente alla presente legge.

Art. 9.

Interventi urgenti

1. I comuni compresi negli elenchi allegati alla deliberazione della Giunta regionale relativa agli eventi calamitosi del mese di giugno 1997, potranno beneficiare, con carattere di priorità, dei contributi previsti dal precedente art. 7, ai fini della redazione degli studi geologici preordinati alla prevenzione del rischio geologico e idrogeologico, secondo le modalità e i termini di cui al precedente art. 4.

Art. 10.

Norma finanziaria

1. Per la concessione dei contributi di cui all'art. 7, comma 1, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1997, la spesa di L. 1.000.000.000.

2. All'onere di L. 1.000.000.000 di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per oneri relativi a spese correnti in attuazione di programmi di sviluppo derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.1.2.765 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1997.

3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1997, è apportata la seguente variazione:

all'ambito 4, settore 1, obiettivo 1, parte 2, è istituito il capitolo 4.1.1.2.4162 «Contributi ai comuni per l'effettuazione di indagini geologiche ai fini della pianificazione urbanistica», con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 1.000.000.000.

4. Per gli esercizi finanziari successivi al 1997, alla determinazione delle spese previste dalla presente legge, si provvederà, a decorrere dall'esercizio finanziario 1998, con la legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi, ai sensi dell'art. 22, primo comma, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 24 novembre 1997

FORMIGONI

(Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 22 ottobre 1997 e vistata dal commissario del governo con nota del 20 novembre 1997, prot. n. 22802/3172).

97R1062

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 29 ottobre 1997, n. 77.

Modifiche alla L.R. 15 dicembre 1994, n. 94 «Tutela sanitaria delle attività sportive».

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Toscana* n. 40 del 5 novembre 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Dopo l'art. 4 della L.R. 15 dicembre 1994, n. 94 è aggiunto il seguente articolo 4-bis:

«Art. 4-bis

Funzioni delle Aziende ospedaliere

1. Le Aziende ospedaliere di cui all'art. 4 della L.R. 29 giugno 1994, n. 49 possono esercitare le funzioni di cui all'art. 4, comma 1, lett. b), comma 2, lett. b), c), d), e), comma 3 e comma 5.

2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate dalle Aziende ospedaliere secondo le modalità previste da apposite convenzioni da stipularsi con le Aziende unità sanitarie locali».

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 29 ottobre 1997

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 30 settembre 1997 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 24 ottobre 1997.

97R1033

LEGGE REGIONALE 29 ottobre 1997, n. 78.

L.R. 31 agosto 1994, n. 70 «Nuova disciplina in materia di formazione professionale» e L.R. 27 luglio 1989, n. 45 «Norme per l'esercizio di funzioni in materia di orientamento professionale». Modifiche.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Toscana* n. 40 del 5 novembre 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

MODIFICHE DELLA L.R. 31 AGOSTO 1994, N. 70

Art. 1.

L'art. 9 della legge regionale 31 agosto 1994, n. 70 è sostituito dal seguente:

«Agenzie formative

1. Ai sensi della presente legge, sono da considerarsi agenzie formative gli organismi finalizzati allo svolgimento di compiti ed all'esercizio di funzioni in materia di formazione professionale.

2. Sono agenzie formative:

a) i centri di formazione professionale e gli altri organismi costituiti dalle Province per l'esercizio delle funzioni inerenti la formazione professionale, anche congiuntamente ad altre attività, e con la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;

b) gli enti e gli organismi pubblici aventi specifiche finalità di formazione;

c) gli enti, comunque denominati, costituiti da organizzazioni rappresentative, a livello nazionale o regionale, dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, degli imprenditori e del movimento cooperativo, ed altri enti costituiti senza scopo di lucro ed in possesso dei requisiti di cui al comma 4;

3. Le Province possono stipulare apposite convenzioni per lo svolgimento di corsi di formazione professionale con i soggetti di cui al comma due, lett. b) e c). Analoghe convenzioni possono essere stipulate dalla Regione, nell'ambito delle competenze ad essa riservate ai sensi dell'art. 17.

4. A tal fine i soggetti di cui alla lett. c) devono possedere i seguenti requisiti:

a) perseguire specifiche finalità di formazione professionale;

b) disporre di adeguate strutture materiali e organizzative, e di idonee risorse umane e professionali, al fine della ottimale realizzazione degli interventi programmati.

5. Salve le ipotesi disciplinate dai precedenti commi, Enti ed imprese che vi abbiano interesse, assumono il ruolo di Agenzie formative limitatamente ad interventi rivolti al personale di appartenenza,

ed a quelli direttamente finalizzati all'inserimento lavorativo degli stessi nella propria organizzazione aziendale, sulla base di accordi sindacali».

Art. 2.

L'art. 10 della L.R. 70/1994 è sostituito dal seguente:

«Corsi riconosciuti e assenso agli Enti pubblici per lo svolgimento di attività volontaria di formazione»

1. I corsi realizzati da soggetti diversi da quelli indicati all'art. 9 possono essere riconosciuti purché conformi alla programmazione regionale.

2. I soggetti richiedenti il riconoscimento devono:

a) avere tra i propri fini quelli di formazione professionale;

b) disporre di strutture, capacità organizzative ed attrezzature idonee ai corsi da riconoscere;

c) applicare gli indirizzi della programmazione didattica regionale per quanto riguarda lo svolgimento dei corsi, i requisiti di ammissione degli allievi ed i requisiti del personale insegnante;

d) indicare l'ammontare della retta richiesta ad ogni allievo, al fine di valutarne la congruità ai costi medi degli interventi pubblici dello stesso tipo.

3. L'assenso agli Enti pubblici per lo svolgimento di attività volontarie di formazione professionale, di cui all'art. 41, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è concesso alle condizioni previste dal comma 2, lett. a) e b)».

Art. 3.

L'art. 13 della L.R. 70/1994 è sostituito dal seguente:

«Beni acquisiti o prodotti nell'ambito degli interventi»

1. I beni acquisiti o prodotti nell'ambito degli interventi effettuati dalle agenzie formative di cui all'art. 9 e dal soggetto di cui all'art. 17-bis entrano a far parte secondo le rispettive competenze, del patrimonio disponibile della Regione o delle Province.

2. I beni acquisiti o prodotti nell'ambito degli interventi formativi realizzati da soggetti diversi da quelli di cui al comma 1, se finanziati con contributo pubblico, entrano a far parte secondo le rispettive competenze, del patrimonio disponibile regionale o provinciale, qualora non vengano alienati entro il termine previsto per la presentazione del rendiconto. Sono fatti salvi i beni di consumo e quelli di modico valore.

3. Le entrate finanziarie, a qualunque titolo realizzate nell'ambito ed in connessione con gli interventi formativi di cui ai commi precedenti devono essere evidenziate dal soggetto attuatore nella rendicontazione. Esse, qualora non siano già state considerate in sede di approvazione del progetto finanziato, sono detratte dal finanziamento assegnato».

Art. 4.

1. La lett. c) del comma 3 dell'art. 14 della L.R. 70/1994 è sostituita come segue:

«c) gli indirizzi dell'attività di ricerca e sperimentazione, anche con riferimento ai rapporti di collaborazione con istituti pubblici e privati e con il soggetto individuato ai sensi del successivo art. 17-bis».

2. Al comma 4 dell'art. 14 della L.R. 70/1994, nella parte finale, dopo «17» e prima di «20», si aggiunge: «17-bis».

Art. 5.

1. Il comma 2 dell'art. 15 della L.R. 70/1994, è sostituito come segue:

«Lo schema di programma indica altresì le riserve finanziarie finalizzate agli interventi di diretta competenza regionale, distintamente articolate:

a) per le iniziative da attuarsi in rapporto con il soggetto individuato ai sensi dell'art. 17-bis o nell'ambito di convenzioni con enti e istituzioni pubbliche;

b) per quelle relative a progetti da attuarsi su proposta di altri soggetti, pubblici e privati;

c) per quelle connesse ad esigenze straordinarie ed urgenti direttamente finalizzate all'occupazione».

Art. 6.

1. Dopo l'art. 17 della L.R. 70/1994, è inserito il seguente art. 17-bis:

«Interventi sperimentali e innovativi»

1. Il Consiglio regionale, nel quadro della programmazione triennale disciplinata dall'art. 14 della presente legge, individua gli ambiti di intervento nei quali si ritiene opportuno procedere alla sperimentazione, nelle forme e con le modalità previste nei commi seguenti, di specifici prototipi formativi a carattere innovativo.

2. La sperimentazione di cui al comma 1 è affidata ad un soggetto altamente qualificato che garantisca l'apporto integrato delle seguenti componenti:

a) agenzie formative;

b) imprese o consorzi o associazioni di imprese, specificamente qualificate negli ambiti di intervento interessati;

c) Università o singole Facoltà, Dipartimenti o Istituti Universitari.

3. La Giunta regionale, affida la sperimentazione di cui al comma 1 al soggetto di cui al comma 2, da individuarsi, previa pubblicazione di apposito bando ai sensi delle vigenti normative nazionali e comunitarie; i rapporti tra la Regione e detto soggetto sono disciplinati da apposita convenzione.

Art. 7.

1. La lett. c) del comma 3 dell'art. 18 della L.R. 70/1994 è sostituita come segue:

«affidandone la realizzazione, nell'ambito delle convenzioni a tal fine stipulate, al soggetto individuato ai sensi dell'art. 17-bis della presente legge».

Art. 8.

1. L'art. 6 della L.R. 70/1994 è abrogato.

2. Fino al 31 dicembre 1997 restano operanti i Centri di interesse regionale già disciplinati dall'abrogato art. 6, ed operanti alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La Regione, fino e non oltre il termine fissato dal comma 2, potrà procedere ad affidare al C.I.R. Ulteriori interventi, in conformità con il vigente Piano regionale triennale per la formazione professionale.

CAPO II

MODIFICHE DELLA L.R. 17 LUGLIO 1989, N. 45

«NORMA PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI
IN MATERIA DI ORIENTAMENTO PROFESSIONALE»

Art. 9.

L'art. 3 della L.R. 17 luglio 1989, n. 45 è così sostituito:

«Piano regionale triennale per l'orientamento

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta e sulla base delle determinazioni del Programma regionale di sviluppo e degli altri strumenti della programmazione regionale, sentite le Province e i soggetti maggiormente interessati, approva il Piano regionale triennale per l'orientamento professionale.

2. Il Piano regionale indica gli obiettivi e le strategie dell'intervento regionale e le risorse che si prevede di destinare.

3. Il Piano triennale stabilisce in particolare:

a) gli obiettivi e le priorità relative alle tipologie di intervento;
b) le metodologie e gli strumenti da attivare per il conseguimento degli obiettivi;

c) i criteri e gli strumenti essenziali per il monitoraggio, la valutazione e il controllo dei risultati dell'attività;

d) i criteri per la localizzazione delle strutture territoriali per l'orientamento di cui all'art. 6;

e) le modalità di coordinamento fra gli interventi regionali di cui all'art. 1, comma 2;

f) i criteri generali di raccordo con i soggetti territoriali pubblici e privati che operano nell'ambito delle finalità della presente legge;

g) i criteri, anche in fasce percentuali, per la ripartizione e l'impiego delle risorse finanziarie in relazione agli obiettivi indicati;

h) le risorse finanziarie finalizzate alla realizzazione degli interventi regionali.

4. Il Piano triennale può contenere ulteriori prescrizioni, indirizzi e direttive rivolte alla Giunta regionale e alle Province in relazione alle rispettive competenze previste dalla presente legge per la formazione e l'attuazione del programma di attività di cui all'art. 4.

5. La Giunta regionale può proporre al Consiglio eventuali aggiornamenti annuali del piano triennale da approvarsi con le procedure di cui al comma 1.

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 29 ottobre 1997

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 30 settembre 1997 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 24 ottobre 1997.

97R1034

LEGGE REGIONALE 29 ottobre 1997, n. 79.

Partecipazione della Regione Toscana all'aumento del Capitale sociale del Centro Internazionale Congressi di Firenze S.p.a.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 40 del 5 novembre 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Partecipazione all'aumento di capitale

1. La Giunta regionale è autorizzata a partecipare all'aumento del capitale sociale della Società per azioni «Centro Internazionale Congressi di Firenze», con sede in Firenze, via Pratello Orsini n. 1, sottoscrivendo n. 1.144.000 azioni del valore nominale di lire 1000 ciascuna, al fine di mantenere invariata la quota percentuale di partecipazione della Regione Toscana in detta società, a seguito dell'aumento del capitale sociale deliberato dalla Assemblea dei Soci in data 24 marzo 1997.

2. L'acquisto delle nuove azioni è consentito per l'importo di L. 1.144.000.000 (unmiliardo centoquarantaquattromilioni), corrispondente a n. 1.144.000 (unmilione centoquarantaquattromila) azioni del valore nominale di lire 1000 (mille) ciascuna.

Art. 2.

Disposizione finanziaria

1. Alla spesa di L. 1.144.000.000 derivante dall'acquisto delle azioni si fa fronte con la disponibilità del capitolo 38220 del bilancio di previsione per l'anno 1997 per l'importo di L. 672.000.000 e con lo stanziamento previsto nel bilancio pluriennale per l'anno 1998, in corrispondenza del capitolo 38220 del 1997 per il restante importo.

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 29 ottobre 1997

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 30 settembre 1997 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 24 ottobre 1997.

97R1035

LEGGE REGIONALE 12 novembre 1997, n. 80.**Aumento capitale sociale Fidi Toscana S.p.a. Sottoscrizione di 50.000 azioni.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 41 del 21 novembre 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere n. 50.000 azioni della Fidi Toscana S.p.a. al valore nominale di L. 100.000 cadauna, per un totale di L. 5.000.000.000, per gli effetti di cui all'articolo 3 della legge regionale 5 giugno 1974, n. 32 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 2.

Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte con le variazioni che seguono, da apportare al bilancio di previsione per l'esercizio corrente, per competenza ecassa:

(Omissis).

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 12 novembre 1997

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 14 ottobre 1997 ed è stata vistata dal Commissionario del Governo il 5 novembre 1997.

97R1036

LEGGE REGIONALE 12 novembre 1997, n. 81.**Rifinanziamento della legge regionale n. 77/96 relativa ad interventi per la promozione dei lavori socialmente utili nelle zone colpite dagli eventi calamitosi verificatisi in Toscana il 19 giugno 1996.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 41 del 21 novembre 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

1. È rifinanziato per l'anno 1997 l'intervento straordinario previsto dalla legge regionale 8 ottobre 1996 n. 77 a favore della Provincia di Lucca per i progetti relativi alla realizzazione di lavori socialmente utili, con gli stessi criteri già previsti per l'anno 1996.

2. Agli oneri derivanti dalla presente legge, si fa fronte con i fondi allocati nei seguenti capitoli del bilancio 1997 che presentano la necessaria disponibilità:

Cap. 14710 - L. 90.000.000

Cap. 14720 - L. 88.000.000

Cap. 14730 - L. 22.000.000.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 12 novembre 1997

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 14 ottobre 1997 ed è stata vistata dal Commissionario del Governo il 6 novembre 1997.

97R1037

LEGGE REGIONALE 12 novembre 1997, n. 82.**Fusione per incorporazione della Fidi Agricola S.p.a. nella Fidi Toscana S.p.a.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 41 del 21 novembre 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È autorizzata la vendita alla Fidi Toscana S.p.a. di n. 2.870 azioni della Fidi Agricola S.p.a. del valore nominale di L. 1.000.000 cadauna, di proprietà della Regione Toscana, allo scopo di consentire la fusione per incorporazione della Fidi Agricola S.p.a. nella Fidi Toscana S.p.a. ai sensi dell'art. 2504-*quinquies* del codice civile.

2. Il prezzo della vendita delle azioni della Fidi Agricola S.p.a. è pari al valore definito in seguito alle procedure di legge per la fusione per incorporazione della Fidi Agricola S.p.a. nella Fidi Toscana S.p.a.

3. La vendita alla Fidi Toscana S.p.a. delle azioni della Fidi Agricola S.p.a. di proprietà della Regione Toscana deve essere effettuata entro il 30 giugno 1998.

Art. 2.

1. È autorizzata la sottoscrizione da parte della Regione Toscana di un aumento del capitale sociale della Fidi Toscana S.p.a. di importo pari al ricavato della vendita alla Fidi Toscana S.p.a. delle azioni della Fidi Agricola S.p.a. di proprietà della Regione Toscana.

Art. 3.

1. Il pagamento da parte della Fidi Toscana S.p.a. delle azioni di Fidi Agricola S.p.a. vendute dalla Regione Toscana avverrà contestualmente al versamento da parte della Regione Toscana dell'aumento del capitale sociale della Fidi Toscana S.p.a. indicato al precedente articolo 2.

Art. 4.

1. Il titolo della legge regionale 30 maggio 1994 n. 41 è sostituito dal seguente: «Attribuzione alla Fidi Toscana S.p.a. di nuove funzioni in favore delle imprese agricole».

2. Sono abrogati gli articoli 1, 2, 8, 9, 10, 11, 15 e 16 della legge regionale 30 maggio 1994 n. 41.

3. Nel testo della legge regionale 30 maggio 1994 n. 41 le parole «Società» e «Fidi Agricola S.p.a.» sono sostituite dalle parole «Fidi Toscana S.p.a.».

4. La lettera c) del comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 30 maggio 1994 n. 41 è sostituita dalla seguente: «c) il volume di credito massimo garantito, espresso in un multiplo del patrimonio;».

5. Il comma 3 dell'art. 7 della legge regionale 30 maggio 1994 n. 41 è sostituito dal seguente: «3. Per i soggetti beneficiari l'ammontare è determinato entro i limiti dello 0,30% annuo del credito garantito per le operazioni a breve termine e dello 0,15% annuo del finanziamento ottenuto per ogni anno di durata dell'operazione per le operazioni a medio e lungo termine».

6. Le modifiche alla legge regionale 30 maggio 1994 n. 41 indicate ai commi precedenti entrano in vigore dalla data della fusione per incorporazione della Fidi Agricola S.p.a. nella Fidi Toscana S.p.a.

Art. 5.

1. Nel testo della legge regionale 28 marzo 1996 n. 24 le parole «Fidi Agricola S.p.a.» sono sostituite dalle parole «Fidi Toscana S.p.a.».

2. Le modifiche alla legge regionale 28 marzo 1996 n. 24 indicate al comma precedente entrano in vigore dalla data della fusione per incorporazione della Fidi Agricola S.p.a. nella Fidi Toscana S.p.a.

Art. 6.

1. Con la legge di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1998 è provveduto alla allocazione:

nella parte Entrata di apposito capitolo denominato «vendita azioni Fidi Agricola S.p.a.» per l'importo di L. 2.870.000.000;

nella parte Uscita di apposito capitolo denominato «aumento capitale sociale Fidi Toscana S.p.a.» per l'importo di L. 2.870.000.000.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 12 novembre 1997

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 14 ottobre 1997 ed è stata vistata dal Commissionario del Governo il 6 novembre 1997.

97R1038

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1997, n. 10.

Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 8 del 24 gennaio 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione tutela le condizioni di vita degli animali da affezione, promuove la protezione degli stessi e il controllo del randagismo al fine di realizzare su tutto il territorio regionale un corretto rapporto uomo-animale.

2. Ai fini della presente legge si intendono per animali da affezione gli animali appartenenti a specie mantenute per compagnia o diporto, senza fini produttivi o alimentari.

3. Allo scopo di garantire il benessere degli animali è vietato causare loro dolore o sofferenza e organizzare spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche o private che possano comunque comportare maltrattamenti o sevizie.

4. All'attuazione della presente legge provvedono, nei rispettivi ambiti di competenza, la Regione, le Province, i Comuni singoli o associati, le Comunità montane e le Aziende unità sanitarie locali, con la collaborazione delle associazioni protezionistiche, naturalistiche e di volontariato interessate iscritte all'albo regionale.

Art. 2.

Compiti dei Comuni

1. I Comuni singoli o associati e le Comunità montane provvedono:

a) al ricovero, alla custodia e al mantenimento temporanei dei cani nei casi previsti dagli articoli 86 e 87 del regolamento di polizia veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e comunque quando ricorrono esigenze sanitarie di profilassi;

b) al ricovero, alla custodia e al mantenimento dei cani catturati per il tempo necessario alla restituzione ai proprietari o ai detentori o all'affidamento ad eventuali richiedenti;

c) al ricovero, alla custodia e al mantenimento dei cani per i quali non è possibile la restituzione o l'affidamento;

d) all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 21.

2. I Comuni singoli o associati e le Comunità montane provvedono al risanamento dei canili esistenti e costruiscono rifugi per cani nel rispetto dei requisiti indicati agli articoli 3 e 4.

Art. 3.

Canili

1. I canili dei Comuni singoli o associati e delle Comunità montane, nonché i canili privati e quelli polivalenti a valenza multizonale, devono possedere i seguenti requisiti:

a) un reparto per la custodia dei cani catturati, dotato di un ingresso a doppio cancello;

- b) un reparto costituito da più box da adibire all'osservazione dei cani morsi o morsicatori;
- c) un reparto adibito a cucina con annesso deposito per gli alimenti;
- d) un reparto da adibire ad ambulatorio veterinario per tutti gli interventi di natura sanitaria compresa la soppressione eutanastica degli animali;
- e) un'area da utilizzare per il lavaggio e la disinfezione degli automezzi e di tutte le attrezzature in dotazione al canile;
- f) servizi igienici;
- g) un impianto di smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi secondo la normativa vigente;
- h) una superficie per la collocazione dei box da adibire a rifugio.

Art. 4.

Rifugi

1. Per rifugi si intendono le strutture adibite alla custodia e al mantenimento degli animali da affezione.
2. I rifugi dei Comuni singoli o associati e delle Comunità montane, nonché i rifugi privati, devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) una superficie per la collocazione dei box destinati ad ospitare gli animali;
 - b) un reparto di isolamento;
 - c) un locale adibito al deposito e alla preparazione dei cibi;
 - d) un locale riservato all'attività di sanità pubblica veterinaria;
 - e) un idoneo impianto di approvvigionamento idrico;
 - f) un impianto di smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi secondo la normativa vigente.
3. Nelle strutture di cui al comma 1 possono essere tenuti in custodia a pagamento gli animali da affezione di proprietà ed è inoltre garantito il servizio di pronto soccorso.

Art. 5.

Compiti delle AUSL

1. Il servizio veterinario dell'AUSL territorialmente competente assicura:
 - a) il trattamento profilattico contro la rabbia, l'echinococcosi e altre malattie trasmissibili;
 - b) le operazioni di tatuaggio dei cani vaganti catturati che risultano non tatuati, nonché dei cani ospitati presso le strutture di ricovero;
 - c) il controllo igienico-sanitario sulle strutture di ricovero ed i trattamenti sanitari necessari;
2. Ai fini di cui alle lettere a) e b) del comma 1, i Comuni singoli o associati e le Comunità montane, mettono a disposizione del servizio veterinario locali adeguati.
3. Il servizio veterinario dell'AUSL territorialmente competente assicura altresì:
 - a) l'accalappiamento dei cani vaganti e la consegna dei cani catturati o restituiti alle strutture di ricovero previa effettuazione delle profilassi previste dalla lettera a) del comma 1;
 - b) il ritiro e la consegna alle strutture di ricovero con pronto soccorso dei cani feriti segnalati da cittadini o da associazioni di protezione animale;
 - c) il ritiro delle spoglie animali per l'avvio alla sardigna presso una discarica autorizzata.

Art. 6.

Anagrafe canina

1. Presso il servizio veterinario di ogni AUSL è istituita l'anagrafe canina.
2. I proprietari o detentori di cani sono tenuti ad iscrivere i propri animali all'anagrafe di cui al comma 1 entro dieci giorni dalla nascita o dall'acquisizione del possesso.

3. All'atto dell'iscrizione viene compilata apposita scheda segnaletica.

Art. 7.

Obblighi degli allevatori o detentori di cani a scopo di commercio

1. Gli allevatori o detentori di cani a scopo di commercio hanno l'obbligo di tenere un apposito registro di carico e scarico degli animali, secondo le modalità previste nel regolamento di cui all'articolo 20.

Art. 8.

Tatuaggio del cane

1. Il servizio veterinario delle USL provvede, entro trenta giorni dall'iscrizione all'anagrafe, al tatuaggio degli animali mediante impressione di una sigla di riconoscimento composta da:
 - a) numero dell'AUSL;
 - b) sigla della provincia;
 - c) numero di iscrizione all'anagrafe canina.
2. La sede di elezione del tatuaggio è la parte interna della coscia destra.
3. Le tecniche impiegate per il tatuaggio debbono essere tali da evitare sofferenza all'animale.
4. Per i cuccioli il tatuaggio deve essere effettuato entro un periodo di tempo compreso tra il terzo e il quarto mese di vita.
5. Il tatuaggio è eseguito previa corresponsione della tariffa regionale a cura dei servizi veterinari delle AUSL o dei veterinari delle società cinofile o delle associazioni di protezione degli animali o da veterinari all'uopo autorizzati dalle AUSL mediante apposita convenzione.
6. Il tatuaggio deve essere effettuato, con le stesse modalità previste per il cane, anche su tutti gli esemplari di lupo (*canis lupus*) tenuti in cattività per qualsiasi scopo.
7. La spesa per il tatuaggio dei cani randagi è a carico dei Comuni singoli o associati o delle Comunità montane.

Art. 9.

Segnalazione di morte, scomparsa e trasferimento

1. I proprietari o detentori degli animali devono segnalare al servizio veterinario dell'AUSL competente per territorio:
 - a) la scomparsa dell'animale immediatamente con il mezzo di comunicazione più veloce, cui seguirà entro tre giorni comunicazione scritta;
 - b) la morte dell'animale entro il secondo giorno successivo all'evento, per consentire eventualmente al servizio veterinario l'accertamento delle cause di morte, qualora le medesime non siano riferibili a malattia comune già diagnosticata;
 - c) il trasferimento a qualsiasi titolo dell'animale entro i quindici giorni successivi.
2. La segnalazione di cui alle lettere a) e b) deve essere fatta con il mezzo di comunicazione più rapido e confermata per iscritto entro cinque giorni dall'evento.
3. La segnalazione di cui alla lettera c) deve essere fatta per iscritto.

Art. 10.

Abbandono di animali da affezione

1. È vietato abbandonare animali da affezione di cui si abbia la proprietà o la detenzione.
2. Nel caso in cui il proprietario o il detentore intenda rinunciare alla proprietà o alla detenzione dell'animale da affezione per sopravvenuta e comprovata impossibilità di mantenimento, deve darne immediata comunicazione al Sindaco del Comune di residenza che, accertata la fondatezza della motivazione, dispone il trasferimento dell'animale nelle strutture di ricovero di cui agli articoli 3 e 4.
3. Gli animali da affezione catturati o ritrovati devono essere immediatamente trasferiti alla struttura di ricovero e sottoposti a visita veterinaria.

4. Qualora si tratti di animali da affezione regolarmente tatuati, essi sono restituiti dalla struttura di ricovero al proprietario o al detentore il quale deve provvedere al ritiro.

5. Sono equiparati all'abbandono, trascorsi sessanta giorni dalla notifica di avvenuto ritrovamento dell'animale da affezione, il mancato ritiro o la mancata rinuncia alla proprietà. Gli animali da affezione non reclamati dopo tale termine possono essere ceduti a privati che diano garanzia di buon trattamento o ad associazioni di protezione animale, previo trattamento profilattico.

6. I responsabili delle strutture di ricovero di cui agli articoli 3 e 4 danno comunicazione dell'avvenuto affidamento all'AUSL di residenza del nuovo proprietario ai fini dell'aggiornamento della scheda segnaletica di cui al comma 3, articolo 6.

7. Gli animali da affezione vaganti catturati che risultano non tatuati nonché gli animali da affezione ospitati presso le strutture di ricovero devono essere tatuati.

8. Le spese per il ricovero degli animali da affezione nonché per gli eventuali trattamenti sanitari sono a carico dei proprietari o detentori. Alla fissazione delle tariffe per il ricovero provvedono i Comuni singoli o associati e le Comunità montane sulla base delle direttive stabilite con decreto del Presidente della Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; per le prestazioni sanitarie il proprietario o il detentore è tenuto alla corresponsione della tariffa regionale alla AUSL.

Art. 11.

Soppressione eutanasica e divieto di sperimentazione degli animali da affezione

1. La soppressione degli animali da affezione, ivi compresi quelli di proprietà e salvo quanto stabilito dagli articoli 86, 87 e 91 del regolamento di polizia veterinaria approvato con D.P.R. n. 320-1954 e successive modificazioni, è consentita esclusivamente se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità. Alla soppressione provvedono in modo eutanasico i medici veterinari che ne rilasciano idonea certificazione.

2. Gli animali da affezione catturati, ritrovati e quelli ricoverati non possono essere usati a scopo di sperimentazione salvo quanto stabilito dal d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 116, né essere soppressi, fatto salvo quanto stabilito al comma 1.

3. È vietato fare commercio o cessione gratuita di animali da affezione al fine di sperimentazione.

Art. 12.

Eccezioni

1. Le norme relative all'iscrizione all'anagrafe canina ed al tatuaggio non si applicano ai cani appartenenti alle forze armate e di polizia sempreché ne sia possibile l'identificazione e a quelli che soggiornano per un periodo massimo di quattro mesi sul territorio regionale al seguito del proprietario o detentore a scopo di lavoro, caccia, addestramento, turismo.

Art. 13.

Cani provenienti da altre regioni o dall'estero

1. I cani provenienti da Regioni nelle quali è già stato attivato il servizio di anagrafe e tatuaggio sono soggetti alla sola iscrizione all'anagrafe, considerando validi i contrassegni già apposti, mentre quelli provenienti dall'estero o da regioni nelle quali tale servizio non è stato istituito, sono soggetti sia all'iscrizione all'anagrafe, che al tatuaggio.

2. I proprietari o detentori degli animali di cui al comma 1 provvedono a farne denuncia al servizio veterinario dell'AUSL competente per territorio, entro dieci giorni dall'introduzione degli animali nel territorio regionale;

Art. 14.

Trattamento della popolazione e del randagismo felino

1. Si applicano, in quanto compatibili, alla popolazione felina e alle strutture per il ricovero della stessa le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; 5, comma 1, lettera c) e comma 3; 10, commi 1, 2, 3, 5 e 8; 11.

2. La presenza di colonie di gatti randagi, presso le quali si registrano problemi igienico-sanitari o riguardanti il benessere animale, deve essere segnalata al Comune competente che dispone i necessari accertamenti del servizio veterinario dell'AUSL.

3. Qualora si renda necessario, i Comuni singoli o associati o le Comunità montane, in accordo con il servizio veterinario dell'AUSL, organizzano interventi di controllo della popolazione felina che possono comprendere:

- a) l'affidamento della colonia ad una associazione per la protezione degli animali;
- b) il controllo delle nascite;
- c) la cattura e la collocazione degli animali in affidamento od in altra sede più idonea.

4. Le spese per gli interventi di controllo della popolazione felina sono a carico delle AUSL.

Art. 15.

Controllo delle nascite

1. Il proprietario o detentore di un animale da affezione è responsabile della sua riproduzione.

2. Al fine di diminuire il fenomeno del randagismo, i servizi veterinari delle AUSL, sentite le associazioni di protezione animale o su proposta delle stesse, individuano interventi preventivi e successivi, atti al controllo delle nascite dei cani e dei gatti randagi.

3. Gli interventi della limitazione delle nascite sono effettuati previa corresponsione della tariffa regionale al servizio veterinario dell'AUSL competente per territorio. Il proprietario o detentore può altresì ricorrere a proprie spese agli ambulatori veterinari delle società cinofile e delle associazioni di protezione animale, nonché ai medici veterinari liberi professionisti.

Art. 16.

Contributi

1. La Regione concede contributi ai Comuni singoli o associati e alle Comunità montane per la realizzazione degli interventi di loro competenza previsti dalla presente legge.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con propria deliberazione, determina i criteri, le modalità ed i termini per la presentazione delle domande e per la concessione dei contributi. La deliberazione è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. La liquidazione del contributo è effettuata con provvedimento del dirigente del servizio competente.

Art. 17.

Programma di prevenzione

1. La Regione, in collaborazione con le associazioni di protezione degli animali e veterinarie, promuove ed attua:

a) programmi di informazione, da svolgere anche in ambito scolastico con la collaborazione delle competenti autorità, finalizzati al rispetto degli animali e alla difesa del loro habitat;

b) corsi di formazione e aggiornamento per il personale della Regione, degli Enti locali e delle AUSL, addetto ai compiti previsti dalla presente legge, nonché per le guardie zoofile volontarie che collaborano con tali enti.

Art. 18.

Servizio sostitutivo civile

1. Per lo svolgimento delle loro attività, i Comuni singoli o associati, le Comunità montane, le associazioni protezionistiche possono avvalersi anche di giovani iscritti nelle liste di leva che intendono ottenere, ai sensi e per gli effetti della legge 15 dicembre 1972, n. 772 e successive modificazioni, il riconoscimento dell'obiezione di coscienza.

2. Il servizio sostitutivo civile come guardia zoofila avviene previa convenzione, ai sensi del D.P.R. 28 novembre 1977, n. 1139, tra il Ministero della difesa e gli enti o associazioni indicati.

Art. 19.

Funzioni di vigilanza

1. Il Comune e le AUSL esercitano le funzioni di vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti regionali e locali, relativi alla protezione degli animali.

2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate altresì dalle guardie zoofile dell'ENPA e dalle altre associazioni di protezione animale nel rispetto e nei modi previsti dal D.P.R. 31 marzo 1979 (*Gazzetta Ufficiale* 2 giugno 1979, n. 150), all'articolo 5, norme che specificano l'autonomia funzionale delle guardie zoofile.

3. Nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 18 le guardie zoofile di cui al comma 2 si qualificano esibendo apposito tesserino.

4. Le Province concorrono all'attuazione di quanto previsto nella presente legge provvedendo a:

a) coordinare l'azione dei Comuni per l'istituzione associata di servizi per la vigilanza e il controllo della popolazione canina e felina;

b) promuovere ed attuare corsi di formazione per il personale addetto ai servizi e strutture di cui alla lettera a);

c) attuare, mediante proprio personale o volontari specificatamente specializzati, interventi per il controllo dei cani inselvatichiti e di quelli randagi in ambiente silvestre e montano, nonché integrare l'azione dei Comuni nella vigilanza e controllo in ambiente extraurbano.

Art. 20.

Regolamento regionale

1. La Regione entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge disciplina con apposito regolamento le modalità di attuazione della stessa.

Art. 21.

Sanzioni

1. Per la violazione delle norme di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie;

a) da lire 150.000 a lire 450.000 per le violazioni dell'articolo 6, comma 2, dell'articolo 9 e dell'articolo 13;

b) da lire 100.000 a lire 300.000 per le violazioni dell'articolo 8;

c) da lire 300.000 a lire 1.000.000 per le violazioni dell'articolo 10;

d) da lire 5.000.000 a lire 10.000.000 per le violazioni dell'articolo 11, commi 2 e 3. La stessa sanzione si applica altresì per le violazioni delle norme di cui al presente punto in quanto riferite alla popolazione felina ai sensi dell'articolo 14, comma 1;

e) da lire 500.000 a lire 1.500.000 per le violazioni di cui all'articolo 7.

2. Le funzioni inerenti l'irrogazione delle sanzioni amministrative sono esercitate dai Comuni, anche sulla base delle segnalazioni cui sono tenuti i servizi veterinari delle Aziende unità sanitarie locali.

3. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative affluiscono nel bilancio regionale per essere erogate a titolo di contributi ai Comuni e alle AUSL per la realizzazione degli interventi di loro competenza.

4. Per quanto non previsto dalla presente legge si osservano le procedure di cui alla legge regionale 5 luglio 1983, n. 16.

Art. 22.

Abrogazione e norme transitorie

1. La legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4 è abrogata.

2. In sede di prima applicazione i termini di cui agli articoli 6, 8, 9, 12 e 13 decorrono dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 20 si applicano, per l'iscrizione all'anagrafe canina e per il tatuaggio, gli allegati della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4.

Art. 23.

Disposizioni finanziarie

1. Al finanziamento delle spese per gli interventi previsti dalla presente legge si provvede:

a) mediante utilizzo delle somme assegnate alla Regione ai sensi del decreto-legge 1° dicembre 1995, n. 509, convertito in legge 31 gennaio 1996, n. 34;

b) mediante impiego di quota parte del fondo sanitario regionale per le spese di parte corrente.

2. Per gli interventi di cui all'articolo 17, la Regione può utilizzare una somma non superiore al venticinque per cento dei fondi assegnati dallo Stato ai sensi della legge n. 34/1996.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.

Ancona, 20 gennaio 1997

D'AMBROSIO

98R0013

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1997, n. 11.
Interventi regionali per il recupero diffuso dei centri storici.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Marche* n. 8 del 24 gennaio 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.
Finalità

1. La presente legge prevede la concessione di contributi regionali ai Comuni che, per incentivare gli interventi di recupero edilizio nei centri storici o nei nuclei storici, concorrono a ridurre l'onere finanziario a carico dei soggetti attuatori degli interventi stessi.

2. I Comuni individuano con bando annuale, i soggetti beneficiari di mutuo agevolato per la realizzazione di interventi di recupero edilizio ai sensi dell'articolo 31, lettere b), c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457. Detti interventi sono localizzati all'interno del perimetro del centro storico o dei nuclei storici del comune e sono disciplinati da uno dei seguenti strumenti urbanistici attuativi vigenti:

a) piano di recupero ai sensi dell'articolo 28 della legge n. 457/1978;

b) piano di recupero di iniziativa privata ai sensi dell'articolo 30 della legge n. 457/1978;

c) piano particolareggiato del centro o del nucleo storico.

3. Il bando comunale deve prevedere:

a) i requisiti che devono essere posseduti dai destinatari del contributo pubblico;

b) l'entità del contributo pubblico commisurato a quota parte degli oneri finanziari per interessi dovuti all'Istituto di credito mutuante, nonché l'importo massimo del mutuo agevolato;

c) i criteri di selezione delle domande;

d) l'importo globale dei contributi pubblici disponibili, pari allo stanziamento comunale ed all'eventuale contributo regionale.

Art. 2.

Decorrenza dei benefici

1. Per gli interventi di recupero effettuati da imprese di costruzione o cooperative edilizie, l'agevolazione pubblica sul mutuo decorre dalla prima semestralità successiva all'accollo del mutuo stesso da parte dell'acquirente o assegnatario dell'unità immobiliare.

2. Nel caso di interventi effettuati da associazioni «non profit» che recuperano immobili da adibire ad attività dell'associazione stessa, il contributo pubblico decorre dalla prima rata di ammortamento di mutuo.

Art. 3.

Contributo regionale

1. Ai Comuni che nel bilancio di previsione inseriscono appositi stanziamenti per le finalità della presente legge, la Giunta regionale concede un contributo massimo decennale costante così determinato:

a) pari all'80 per cento dello stanziamento previsto nel bilancio comunale di previsione dell'anno in corso, per i Comuni con popolazione residente, risultante dall'ultimo censimento demografico, inferiore a cinquemila abitanti;

b) pari al 50 per cento dello stanziamento previsto nel bilancio comunale di previsione dell'anno in corso, per gli altri Comuni.

2. Le richieste di partecipazione al riparto regionale dei fondi sono trasmesse dai Comuni alla Giunta regionale entro il 30 aprile di ogni anno e contengono l'indicazione dello specifico stanziamento comunale nel vigente bilancio di previsione.

3. Nelle operazioni di mutuo assistite dal contributo regionale è utilizzato un tasso di interesse che non può superare il tasso di riferimento di cui al decreto ministeriale tesoro del 21 dicembre 1994 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 dicembre 1994, n. 304.

Art. 4.

Riparto dei contributi regionali

1. Entro il 30 giugno di ogni anno la Giunta regionale procede al riparto dei contributi regionali tra i Comuni richiedenti, secondo le seguenti priorità in ordine decrescente:

a) Comuni con popolazione residente, in base all'ultimo censimento demografico, inferiore a cinquemila abitanti ed appartenenti ad una Comunità montana o ad una Comunità del parco ai sensi dell'articolo 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

b) altri Comuni con popolazione residente inferiore a cinquemila abitanti;

c) Comuni con popolazione residente inferiore a quindicimila abitanti appartenenti ad una Comunità montana o ad una Comunità del Parco ai sensi dell'articolo 7 della legge 394/1991;

d) altri Comuni con popolazione inferiore a quindicimila abitanti;

e) restanti Comuni della Regione.

2. A parità di condizioni, saranno privilegiati:

a) i Comuni appartenenti alla Comunità montana o ad una Comunità del parco;

b) i Comuni per i quali risulti maggiore lo stanziamento di bilancio di cui all'articolo 3.

Art. 5.

Erogazione dei contributi regionali

1. Il contributo regionale concesso a ciascun Comune viene erogato annualmente su richiesta dello stesso, da trasmettere alla Giunta regionale entro il 31 marzo di ogni anno.

2. Il contributo richiesto, entro i limiti della somma concessa con il riparto di cui all'articolo 4, è quantizzato sulla base dei provvedimenti comunali di liquidazione agli Istituti di credito mutuantii, emessi per le finalità della presente legge nel corso dell'anno precedente.

Art. 6.

Disposizioni finanziarie

1. Per interventi programmati di recupero nei centri storici la Giunta regionale è autorizzata per il 1997 ed il 1998 ad assumere obbligazioni di durata decennale fino a lire 600 milioni annui con decorrenza dei relativi pagamenti rispettivamente non prima dell'esercizio 1998 e 1999, per una spesa complessiva di lire 12.000 milioni.

2. Per gli anni successivi si provvederà mediante appositi stanziamenti da prevedere nelle rispettive leggi di approvazione del bilancio di previsione.

3. Alla copertura delle spese pari a lire 600 milioni annui autorizzate per effetto dell'articolo 1, comma 1, si provvede per l'anno 1998 mediante impiego delle somme iscritte ai fini del bilancio pluriennale 1996/1998 a carico del capitolo 5100203 le cui iniziative risultano programmate con la tabella E allegata alla legge regionale 27 giugno 1996, n. 25 all'uopo utilizzando quota parte delle proiezioni pluriennali di cui alla partita 3 della stessa tabella E.

4. Per gli anni successivi per la spesa di lire 1.200 milioni annui mediante quota parte del gettito dei tributi propri della Regione.

5. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma 1, saranno iscritte a carico del capitolo che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa per l'anno 1998 con la seguente denominazione e i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa: «Contributi ai Comuni per interventi straordinari per il recupero dei centri storici minori, bando 1997» lire 600 milioni. Per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.

Art. 7.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le leggi regionali 20 febbraio 1995, n. 19; 28 agosto 1995, n. 58 e 20 novembre 1995, n. 64.

Art. 8.

Norme transitorie

1. Per tutti i programmi comunali che, all'entrata in vigore della presente legge, risultino già ammessi ai contributi di cui alla legge regionale 20 febbraio 1995, n. 19, restano valide le procedure e le modalità di finanziamento previste nella stessa legge.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.

Ancona, 20 gennaio 1997

D'AMBROSIO

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1997, n. 12.**Norme in materia di trasmissione e di pubblicazione dei prezzi delle strutture ricettive.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 8 del 24 gennaio 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.**Finalità**

1. La presente legge, in attuazione della legge 25 agosto 1991, n. 284, disciplina le modalità di trasmissione e di pubblicazione dei prezzi dei servizi delle strutture ricettive, nonché delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano alle strutture ricettive indicate all'articolo 1 della legge regionale 12 agosto 1994, n. 31 e a quelle regolamentate dalla legge regionale 22 ottobre 1994, n. 42, nonché agli stabilimenti balneari in regime di concessione.

Art. 2.**Comunicazione dei prezzi**

1. Ai titolari o gestori delle strutture ricettive di cui all'articolo 1, comma 2 e degli stabilimenti balneari è fatto obbligo, entro il 1° ottobre di ogni anno, di comunicare, mediante appositi modelli predisposti dalla Giunta regionale, i prezzi dei servizi che si intendono praticare a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. I titolari degli stabilimenti balneari effettuano la predetta comunicazione anche all'autorità marittima competente per territorio.

2. Entro il 1° marzo di ogni anno gli operatori hanno facoltà di comunicare, a modifica di quelli inoltrati ai sensi del comma 1, i prezzi che intendono praticare dal 1° giugno dello stesso anno.

3. I titolari o gestori a cui è fatto obbligo della comunicazione di cui al comma 1 non possono praticare prezzi superiori ai massimi, regolarmente comunicati ai sensi del comma 1.

4. Per gli esercizi di nuova apertura la comunicazione deve essere effettuata entro trenta giorni dalla data di apertura.

5. La mancata o incompleta comunicazione dei prezzi entro la data prevista comporta l'obbligo dell'applicazione degli ultimi prezzi regolarmente comunicati, salva in ogni caso l'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 8, comma 1.

Art. 3.**Esercizio delle funzioni amministrative**

1. Le funzioni amministrative relative alla raccolta e vidimazione delle comunicazioni dei prezzi di cui all'articolo 2 sono esercitate dai Comuni competenti per territorio.

Art. 4.**Pubblicazione dei prezzi**

1. Le tabelle e i cartellini con l'indicazione dei prezzi praticati, vidimati dai Comuni, devono essere esposti in modo visibile, rispettivamente, nel luogo di ricevimento degli ospiti e nel luogo di prestazione dei singoli servizi.

Art. 5.**Informazioni**

1. I Comuni comunicano alla Regione, anche su supporto magnetico, le informazioni sui prezzi in base alle caratteristiche delle strutture ricettive entro il 30 ottobre per le comunicazioni di cui all'articolo 2, comma 1 ed entro il 30 marzo per quelle indicate al comma 2 del medesimo articolo.

2. La Giunta regionale pubblica annualmente l'elenco delle strutture ricettive con le relative caratteristiche ed i prezzi praticati, provvedendo altresì all'eventuale aggiornamento semestrale sulla base delle comunicazioni di cui all'articolo 2, comma 2.

3. Ai fini di cui al comma 2 gli operatori devono comunicare entro trenta giorni l'avvenuta cessione dell'esercizio o la cessazione dell'attività.

Art. 6.**Vigilanza e controllo**

1. Le funzioni di vigilanza e controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge sono esercitate dai Comuni e, per gli stabilimenti balneari, anche dall'autorità marittima competente per territorio.

Art. 7.**Adeguamento qualitativo delle aziende ricettive alberghiere**

1. Il periodo fissato dall'articolo 21, comma 4 della legge regionale 22 ottobre 1994, n. 42 relativa a «Norme sulla classificazione delle strutture ricettive» è prorogato di 6 mesi.

Art. 8.**Sanzioni**

1. La mancata comunicazione dei prezzi nei termini, oltre a quanto stabilito all'articolo 2, comma 5, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 1.500.000.

2. L'omessa esposizione delle tabelle e dei cartellini prezzi di cui all'articolo 4 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da lire 700.000 a lire 2.100.000.

3. L'applicazione di prezzi superiori a quelli denunciati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da lire 1.500.000 a lire 4.500.000.

4. In caso di recidiva le sanzioni di cui ai commi 2 e 3 sono applicate nel doppio della misura inizialmente irrogata.

5. All'accertamento delle violazioni e alla irrogazione delle sanzioni di cui alla presente legge provvedono i Comuni competenti per territorio, ai sensi della legge regionale che disciplina l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale.

6. Le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative sono introitate dai Comuni.

Art. 9.**Abrogazioni**

1. Sono abrogati:

a) l'articolo 9 della legge regionale 6 giugno 1987, n. 25;

b) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 7 aprile 1988, n. 10;

c) l'articolo 19 e i commi 4 e 5 dell'articolo 24 della legge regionale 12 agosto 1994, n. 31;

d) l'articolo 14 e le lettere i) ed l) dell'articolo 17 della legge regionale 22 ottobre 1994, n. 42.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.

Ancona, 20 gennaio 1997

D'AMBROSIO

98R0015

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1997, n. 13.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno 1997.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Marche* n. 8 del 24 gennaio 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

1. Ai sensi del quinto comma dell'articolo 70 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25 è autorizzato, per il periodo massimo di tre mesi, l'esercizio provvisorio del bilancio 1997 sulla base del bilancio per l'anno 1996, approvato con l.r. 9 marzo 1996, n. 8 e modificato con l.r. 4 aprile 1996, n. 12, l.r. 27 giugno 1996, n. 25 e l.r. 5 novembre 1996, n. 45, e con le disposizioni e le modalità ivi previste.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.

Ancona, 20 gennaio 1997

D'AMBROSIO

98R0016

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1997, n. 14.

Norme per la semplificazione delle procedure per la partecipazione delle imprese alle gare pubbliche.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Marche* n. 8 del 24 gennaio 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

O g g e t t o

1. La presente legge detta disposizioni per favorire la partecipazione delle imprese alle procedure indette dalla Regione per l'aggiudicazione di contratti di appalti di forniture o di servizi o di lavori pubblici, in conformità con i principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e della l.r. 31 ottobre 1994, n. 44 «Norme concernenti la democratizzazione e la semplificazione dell'attività amministrativa regionale» e perseguendo obiettivi di semplificazione e trasparenza dell'azione amministrativa.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni della presente legge si applicano, oltre all'Amministrazione regionale, agli enti dipendenti dalla Regione, alle società a partecipazione regionale e alle aziende sanitarie.

2. Esse costituiscono inoltre normativa di riferimento per gli enti locali che adeguano in tale senso i rispettivi ordinamenti interni ai fini della costituzione di un sistema omogeneo di procedure per tutte le gare pubbliche che si svolgono nell'ambito del territorio regionale.

3. L'adeguamento di cui al comma 2, da effettuarsi sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, costituisce condizione per la concessione da parte della Regione di contributi finanziari relativamente all'oggetto delle gare.

Art. 3.

Sostituzione delle certificazioni amministrative

1. La sostituzione delle certificazioni amministrative tramite dichiarazioni, in conformità con quanto previsto dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15 «Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione delle firme», è ammessa, nelle fasi di cui ai titoli II e III della presente legge, esclusivamente in relazione alla documentazione di fatti, stati e qualità:

a) dell'impresa;

b) personali dei singoli amministratori.

2. Nei procedimenti di gara di rilevanza nazionale le dichiarazioni di cui al comma 1, lettera a), sono sottoscritte, con firma autenticata nei modi di legge, esclusivamente dal legale rappresentante dell'impresa; le dichiarazioni di cui al comma 1, lettera b), sono sottoscritte, con firma autenticata nei modi di legge, dal singolo interessato.

3. Nei procedimenti di gara di rilevanza comunitaria, la sostituzione delle certificazioni amministrative con dichiarazioni è ammessa, da parte di imprese di altri Stati membri, ai sensi e con le modalità previste dalla normativa comunitaria e dalle leggi statali di recepimento.

4. È ammessa la possibilità di rendere in una sola dichiarazione cumulativa l'insieme delle dichiarazioni previste dal presente articolo.

Art. 4.

Integrazioni e accertamenti d'ufficio

1. L'Amministrazione può procedere, in qualsiasi momento delle procedure di aggiudicazione, ad accertamenti d'ufficio in ordine a quanto dichiarato dall'impresa aggiudicataria.

2. Qualora dagli accertamenti emerga la falsità anche parziale delle dichiarazioni, l'Amministrazione, salvi gli adempimenti previsti ai sensi della legge penale, provvede, in conformità all'ordinamento vigente, alla revoca degli atti amministrativi eventualmente già adottati in favore dell'impresa.

TITOLO II

FASE DI PREQUALIFICAZIONE

Art. 5.

Schede per la rilevazione della capacità economica e finanziaria e della capacità tecnica

1. Ai fini della speditezza e della trasparenza dell'attività amministrativa relativa alla valutazione della capacità economica e finanziaria e della capacità tecnica richieste per la partecipazione alle procedure di gara pubblica, i relativi dati sono acquisiti dall'Amministrazione tramite apposite schede di rilevazione da compilare a cura dell'impresa, sottoscritte dal rappresentante legale della medesima con le forme di cui alla legge 15/1968.

2. L'utilizzo delle schede da parte dell'impresa è obbligatorio e sostituisce la documentazione relativa ai dati ivi previsti ai fini della valutazione della domanda di partecipazione alla procedura di gara.

3.11 Dirigente del servizio lavori pubblici, entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, emanerà con proprio decreto, che verrà pubblicato per esteso nel Bollettino ufficiale della Regione Marche, la modulistica relativa alle schede di cui al presente articolo.

Art. 6.

Dichiarazioni sostitutive di certificazioni amministrative

1. Gli eventuali ulteriori dati rilevanti ai fini dell'ammissione a partecipare alle procedure di aggiudicazione, ove attestabili tramite apposite certificazioni amministrative, sono dimostrati a mezzo di dichiarazioni sostitutive rilasciate dal soggetto competente ai sensi dell'art. 3, con le modalità di cui all'articolo 20 della legge 15/1968.

2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sostituiscono, in via definitiva, limitatamente alla fase procedurale di pre-qualificazione, le corrispondenti certificazioni per le seguenti fattispecie:

- a) insussistenza di cause di esclusione dalle procedure di aggiudicazione previste ai sensi della legislazione vigente;
- b) iscrizione in albi tenuti da pubbliche amministrazioni, ivi compreso l'albo nazionale dei costruttori;
- c) titoli di studio e professionali;
- d) precedenti contratti eseguiti dall'impresa a favore di altre pubbliche amministrazioni.

Art. 7.

Trasmissione dei documenti

1. La documentazione prevista per la partecipazione alla fase di pre-qualificazione può essere trasmessa all'Amministrazione tramite fac-simile, supporto magnetico e per rete telematica, ove previsto dal bando di gara e secondo le modalità ivi indicate.

TITOLO III

FASE DI AGGIUDICAZIONE

Art. 8.

Certificazioni a corredo delle offerte

1. Tutti i requisiti, richiesti per l'aggiudicazione gara, dalla lettera di invito e/o dal bando di gara, comprovabili tramite certificazioni amministrative, sono temporaneamente sostituiti da dichiarazioni rese dall'interessato nelle forme di cui all'articolo 20 della legge 15/1968. La sostituzione opera in via definitiva nei casi previsti dalla legislazione vigente.

2. Le certificazioni temporaneamente sostituite ai sensi del comma 1 sono prodotte dal solo aggiudicatario, successivamente all'aggiudicazione nel termine fissato dall'Amministrazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche.

Ancona, 20 gennaio 1997

D'AMBROSIO

98R0017

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1997, n. 15.

Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 8 del 24 gennaio 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto

1. La presente legge disciplina l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, il contenzioso amministrativo e quanto non previsto dall'articolo 3, commi da 24 a 41, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in relazione al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi da questa istituito.

2. Il tributo speciale si applica ai rifiuti indicati nell'articolo 3, comma 24, della legge 549/1995 ed è dovuto dai soggetti di cui ai commi 26 e 32 del medesimo articolo.

Art. 2.

Determinazione del tributo

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998 l'ammontare dell'imposta è determinato in:

- a) lire cinque al chilogrammo per i rifiuti dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico;
- b) lire dieci al chilogrammo per gli altri rifiuti speciali;
- c) lire venti al chilogrammo per i restanti tipi di rifiuti.

2. I rifiuti speciali assimilabili agli urbani che vengono conferiti in discariche di prima categoria sono soggetti al pagamento nella misura stabilita per i rifiuti urbani.

3. I rifiuti urbani e speciali, assimilabili agli urbani, smaltiti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia, gli scarti e sovralli di rifiuti urbani e speciali, assimilabili agli urbani, derivanti da operazioni di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio in impianti a tecnologia complessa, conferiti ai fini dello smaltimento in discariche di prima categoria, sono soggetti al pagamento del tributo nella misura del 20 per cento di quella determinata ai sensi del comma 1, lettera c), per i rifiuti urbani.

4. Gli scarti e sovralli dei rifiuti speciali, tossici e nocivi, derivanti da operazioni di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio in impianti a tecnologia complessa, conferiti ai fini dello smaltimento in discariche di seconda categoria tipo B e tipo C e di terza categoria, sono soggetti al pagamento del tributo nella misura del 20 per cento di quella determinata ai sensi del comma 1, lettera b), per gli altri rifiuti speciali.

5. I fanghi, anche palabili, sono soggetti al pagamento del tributo nella misura del 20 per cento di quella determinata ai sensi del comma 1, lettera b), per i rifiuti speciali.

6. L'ammontare dell'imposta è fissato, a norma dell'articolo 3, commi 29 e 40 della legge 549/1995, con legge regionale. Per gli anni 1996 e 1997 il tributo è dovuto secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 38, della legge 549/1995.

Art. 3.

Delega alle Province

1. Le funzioni concernenti la riscossione del tributo, l'accertamento e la contestazione delle violazioni tributarie, nonché il relativo contenzioso amministrativo e l'eventuale rappresentanza in giudizio sia nel contenzioso amministrativo che tributario sono delegate alle Province territorialmente competenti.

2. Le Province inviano alla Regione, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione della presente delega che contiene:

- a) i dati relativi alle riscossioni effettuate nell'anno precedente suddivisi per tipologia dei rifiuti conferiti;
- b) i dati relativi alle discariche e agli impianti di incenerimento senza recupero di energia operanti nel territorio provinciale nell'anno precedente;
- c) i dati relativi al contenzioso tributario e amministrativo con l'indicazione delle somme di tributo evaso recuperate;
- d) i dati relativi agli introiti derivanti dai fanghi di risulta di cui all'articolo 3, comma 27, della legge 549/1995.

3. Il tributo è versato alle Province con le modalità stabilite dall'articolo 3, comma 30, della legge 549/1995.

4. Per l'esercizio delle funzioni previste dal comma 1 è assegnato a ciascuna Provincia il 5 per cento del gettito del tributo complessivo realizzato sul territorio di competenza.

Art. 4.

Dichiarazione

1. La dichiarazione prevista dall'articolo 3, comma 30, della legge 549/1995 contiene i seguenti dati:

- a) denominazione, sede, codice fiscale o partita IVA della ditta e generalità del legale rappresentante;
- b) ubicazione della discarica o dell'impianto di incenerimento;

c) quantità complessive dei rifiuti conferiti, classificati secondo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 e successive modificazioni e raggruppati conformemente alle tipologie di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) della presente legge, indicando, per ciascuna, il trimestre in cui è avvenuto il conferimento in discarica o lo smaltimento nell'impianto di incenerimento;

- d) liquidazione del conseguente debito di imposta;
- e) indicazione del versamenti effettuati;
- f) tipi e quantitativi massimi di rifiuti autorizzati al conferimento nella discarica.

2. La dichiarazione è presentata all'Amministrazione provinciale competente per territorio. In caso di spedizione a mezzo di plico postale fa fede, quale data di presentazione, il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante. Una copia della dichiarazione deve essere inviata per conoscenza alla Regione.

3. Lo schema tipo della dichiarazione, completo delle istruzioni per la compilazione, è approvato con deliberazione della Giunta regionale, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione.

4. Le dichiarazioni prive di sottoscrizione o difformi dallo schema di cui al comma 3, sono da considerarsi omesse.

Art. 5.

Accertamento e contestazione delle violazioni tributarie

1. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 33, della legge n. 549/1995 redigono apposito processo verbale da trasmettere al competente ufficio provinciale entro trenta giorni dalla sua redazione.

2. La provincia, accertata la violazione, la contesta al trasgressore con invito al pagamento, in unica soluzione, della tassa evasa e della pena pecuniaria. La contestazione della violazione è comunicata all'interessato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

3. Nel caso in cui dagli atti d'ufficio si ravvisi direttamente la violazione commessa, l'accertamento e la contestazione sono effettuati d'ufficio con le modalità stabilite al comma 2.

4. I soggetti interessati possono estinguere la controversia con il pagamento di una somma pari al minimo delle pene pecuniarie di cui all'articolo 3, comma 31, della legge 549/1995, oltre all'ammontare del tributo evaso, degli interessi moratori e delle spese del procedimento, se il pagamento è effettuato entro trenta giorni dalla comunicazione.

5. In alternativa al pagamento di cui al comma 4, entro il medesimo termine di trenta giorni, gli interessati possono produrre memorie difensive o quant'altro ritenuto utile in merito agli atti adottati dalla Provincia, per la rettifica o l'annullamento degli stessi. Se dagli scritti difensivi e dai documenti il tributo risulti assolto o non dovuto, viene emesso provvedimento di archiviazione, dandone comunicazione all'interessato.

6. Esaurite le procedure di cui al comma 5 la Provincia, qualora riconosca sussistente la violazione, emette motivata ordinanza con la quale determina la somma dovuta per la violazione e dispone il recupero del tributo evaso, degli interessi moratori e delle spese del procedimento.

7. Qualora l'interessato non assolva la propria obbligazione come stabilita nell'ordinanza di pagamento, si procede alla riscossione coattiva, con le maggiorazioni previste, mediante la iscrizione nei ruoli esattoriali ai sensi degli articoli 63 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni.

Art. 6.

Sanzioni amministrative

1. Fermo restando l'applicazione delle sanzioni amministrative stabilite dall'articolo 3, commi 31 e 32, della legge 549/1995 per le violazioni in essi previste, ai soggetti obbligati che ostacolano, in qualunque modo, le operazioni di ispezione, accertamento e verifica di cui all'articolo 3, comma 33 della medesima legge, si applica la sanzione amministrativa da lire 600.000 a lire 6.000.000.

2. Le sanzioni amministrative si applicano secondo la procedura stabilita dalla l.r. 5 luglio 1983, n. 16.

Art. 7.

Attribuzione delle entrate

1. Il tributo di spettanza della Regione, al netto di quanto spetta alla Provincia, ai sensi del comma 4 dell'articolo 3 e del comma 3 del presente articolo, e della parte di competenza regionale eventualmente rimborsata agli aventi titolo come previsto dal comma 2, è versato alla Regione entro il mese successivo alla scadenza prevista dall'articolo 3, comma 30, della legge 549/1995.

2. Le istanze di rimborso sono presentate alla Provincia competente per territorio, che provvede alla istruttoria formale ed ai relativi adempimenti.

3. Le somme derivanti dal recupero di imposta sono versate dalle Amministrazioni provinciali alla Regione, per la sola parte di sua spettanza, come indicata dall'articolo 3, comma 27, della legge 549/1995, entro il mese successivo a quello di riscossione.

4. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative e tributarie in attuazione di quanto previsto dagli articoli precedenti sono introitate dalle Province a titolo di finanziamento per l'esercizio delle funzioni delegate.

Art. 8.

Prescrizione e rimborsi

1. L'accertamento delle violazioni punite con le sanzioni amministrative previste dalla presente legge può essere eseguito entro il termine di prescrizione di cinque anni a decorrere dall'ultimo giorno utile per la presentazione della dichiarazione annuale di cui all'articolo 4.

2. Gli aventi titolo possono richiedere la restituzione del tributo indebitamente o erroneamente pagato entro il termine di prescrizione di tre anni a decorrere dal giorno del pagamento. Sulle somme da rimborsare sono dovuti gli interessi nella misura dell'interesse legale, a decorrere dalla data di presentazione della relativa richiesta. Il rimborso può essere concesso anche mediante accredito dell'importo indebitamente o erroneamente versato sull'ammontare del tributo dovuto per le successive scadenze.

3. In caso di presentazione della richiesta di rimborso a mezzo del servizio postale fa fede, quale data di presentazione, la data apposta dall'ufficio postale accettante.

Art. 9.

Norma finanziaria

1. Il gettito del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi è iscritto nel capitolo 1001019 «Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi» dello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale.

2. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 27, della legge n. 549/1995, sono istituiti i seguenti fondi:

a) «Fondo per investimenti di tipo ambientale», costituito dal 20 per cento del gettito derivante dalla tassazione dei fanghi di risulta, al netto della quota spettante alle Province;

b) «Fondo per la minor produzione di rifiuti e per altre finalità previste dall'articolo 3, comma 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549» costituito dal 20 per cento del gettito derivante dall'applicazione del tributo, al netto della quota del 10 per cento spettante alle Province e della quota afferente il fondo di cui alla lettera a).

3. L'impiego delle risorse affluite al fondo di cui alla lettera b) del comma 2, è disposto con deliberazione della Giunta regionale.

4. I fondi di cui al comma 2 sono iscritti in appositi capitoli, allo scopo istituiti nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1996.

Art. 10.

Nonne transitorie e finali

1. In sede di prima applicazione della presente legge, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 32, della legge 549/1995, sono esenti dalle responsabilità previste dal medesimo comma qualora provvedano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,

a presentare alle Province competenti per territorio la relativa denuncia, nella quale deve essere quantificato e certificato, per le discariche abusive, con relazione di un professionista all'uopo abilitato, lo stato di fatto al momento della denuncia. In caso di semplice abbandono è sufficiente un'autocertificazione dell'interessato che certifichi lo stato di fatto.

2. In mancanza delle certificazioni richieste al comma 1 si procede alla determinazione del tributo sul quantitativo totale dei rifiuti depositati nella discarica abusiva.

3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli enti competenti al rilascio delle autorizzazioni alla gestione di discariche e di impianti di incenerimento, ai sensi della legislazione statale e regionale vigente in materia, trasmettono alla Regione gli atti relativi alle autorizzazioni già rilasciate.

4. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano le disposizioni della legge n. 549/1995.

Art. 11.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.

Ancona, 20 gennaio 1997

D'AMBROSIO

98R0018

LEGGE REGIONALE 24 febbraio 1997, n. 16.

Proroga della durata in carica degli organi delle aziende di promozione turistica.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Marche* n. 17 del 4 marzo 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

1. In attesa del riordino della organizzazione turistica regionale gli organi delle Aziende di promozione turistica, nominati ai sensi della L.R. 7 aprile 1988, n. 10, sono prorogati fino alla costituzione dei nuovi organi e comunque non oltre il 31 ottobre 1997.

Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, 24 febbraio 1997

D'AMBROSIO

98R0019

LEGGE REGIONALE 24 febbraio 1997, n. 17.

Modifica alla legge regionale 4 giugno 1996, n. 18 recante: «Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone handicappate».

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Marche* n. 17 del 4 marzo 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

1. Il comma 3 dell'articolo 28 della legge regionale 4 giugno 1996, n. 18 viene così sostituito:

«3. In sede di prima applicazione della presente legge le modalità di accesso ai contributi regionali relativi all'anno 1997, sono stabilite nel modo seguente:

a) il Consiglio regionale approva i criteri di cui al comma 1 dell'articolo 26 entro il 15 febbraio del 1997 su proposta della Giunta regionale da presentarsi entro il 31 gennaio 1997 sentito il parere del Coordinamento regionale per la tutela delle persone handicappate;

b) i soggetti indicati nell'articolo 26 presentano i piani e i progetti ivi previsti entro il 31 marzo 1997;

c) i contributi regionali sono concessi, con le modalità di cui al comma 5 dell'articolo 26, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera *b)*».

Art. 2.

1. L'articolo 18 della legge regionale 4 giugno 1996, n. 18 viene così sostituito:

«Art. 18 (Integrazione lavorativa. Regolamento regionale).

1. La Regione entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge disciplina con apposito regolamento le modalità di presentazione dei programmi e dei progetti di cui all'articolo 16, comma 6 e all'articolo 17, comma 3».

Art. 3.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, 24 febbraio 1997

D'AMBROSIO

98R0020

LEGGE REGIONALE 24 febbraio 1997, n. 18.

Modifica alla legge regionale 5 agosto 1992, n. 34 concernente: «Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio».

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Marche* n. 17 del 4 marzo 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

1. La lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 5 agosto 1992, n. 34 è sostituita dalla seguente:

«*a)* l'approvazione degli strumenti urbanistici generali comunali, dei regolamenti edilizi e relative varianti, degli strumenti urbanistici attuativi, in variante agli strumenti urbanistici generali comunali, non rientranti nelle previsioni di cui all'articolo 15, comma 5 della presente legge;».

Art. 2.

1. All'articolo 4, comma 1 della legge regionale 34/1992, dopo le parole: «della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni» sono inserite le seguenti parole: «gli strumenti urbanistici previsti e disciplinati da norme speciali o particolari dello Stato o della Regione».

Art. 3.

Il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 34/1992, è sostituito dal seguente:

«1. Le funzioni amministrative di competenza regionale concernenti le autorizzazioni di cui all'articolo 7 della legge 1497/1939 sono delegate alle Province, per il rispettivo territorio, fino alla data di entrata in vigore nei singoli Comuni dei piani regolatori generali, estesi all'intero territorio comunale, adeguati al PPAR. Da tale data dette funzioni sono delegate ai singoli Comuni per il rispettivo territorio. Sono fatte salve le competenze delegate ai Comuni ai sensi del successivo articolo 6».

Art. 4.

1. Il comma 4 dell'articolo 21 della legge regionale 34/1992 è così modificato:

«4. I piani regolatori generali devono prevedere che negli strumenti urbanistici attuativi concernenti zone residenziali di nuova formazione siano previsti specifici spazi per il verde pubblico nella misura di almeno 3 mq per abitante da insediare. Detta dotazione è aggiuntiva rispetto alle dotazioni minime di cui alla lettera c) del secondo comma dell'articolo 3 del d.m. 1444/1968 ed in essa non vanno ricomprese le aree destinate ad attrezzature sportive».

Art. 5.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 40 della legge regionale 34/1992, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Gli atti di approvazione dei piani regolatori generali e delle loro varianti nonché degli strumenti urbanistici attuativi di cui all'articolo 4, comma 1 e all'articolo 27, comma 3, sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione. Tale pubblicazione tiene luogo di ogni altra forma di pubblicazione di qualsiasi genere prevista da leggi anteriori al 1° gennaio 1978».

Art. 6.

1. Al comma 2 dell'articolo 58 della legge regionale 34/1992, tra la parola: «urbanistici» e la parola: «comunali» è aggiunta la parola: «generali».

An. 7.

1. Alla legge regionale 34/1992 è aggiunto il seguente art. 75-bis:

«Art. 75-bis (Cartografia, norma transitoria).

1. Fino alla consegna della cartografia prevista dal comma 2 dell'articolo 14 e dal comma 5 dell'articolo 16 i comuni per i quali è prevista la consegna degli elaborati cartografici 1:2000 possono procedere sentite le Province alla redazione ed agli adeguamenti dei piani regolatori generali utilizzando le basi cartografiche disponibili.

2. A consegna avvenuta i Comuni interessati provvedono a trasferire tempestivamente sulla nuova cartografia gli elaborati eventualmente realizzati».

La presente legge sarà pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, 24 febbraio 1997

D'AMBROSIO

98R0021

LEGGE REGIONALE 24 febbraio 1997, n. 19.

Aggiornamento del piano smaltimento rifiuti prima fase. Ambito di smaltimento n. 1: Fagnano di Sotto, comune di Talamello (Pesaro). Modifica della tipologia dell'impianto da discarica per R.S.U. a discarica per «inerti».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 17 del 4 marzo 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Ridefinizione tipologia impianto di smaltimento

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge regionale 26 aprile 1990, n. 31, è ridefinita la tipologia dell'impianto di smaltimento dell'ambito n. 1, discarica Fagnano di Sotto in Comune di Talamello, da impianto per lo smaltimento di RSU ed assimilati (discarica di prima categoria) a discarica per lo smaltimento di RS «inerti» (discarica di seconda categoria di tipo A: sfridi di materiali da costruzione e materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi; materiali ceramici cotti; vetri di tutti i tipi; rocce e materiali litoidi da costruzione).

2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono stabilite in deroga alle previsioni contenute alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 31/1990 e fino all'approvazione del piano regionale di seconda fase l'ambito in questione utilizza, in via provvisoria, la discarica dell'ambito territoriale n. 2, sita in località Cà Mascio del Comune di Montecalvo di Foglia.

Art. 2.

Comitato tecnico regionale

1. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 31/1990 le parole: «da tre funzionari tecnici» sono sostituite dalle parole «da quattro funzionari tecnici».

La presente legge sarà pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, 24 febbraio 1997

D'AMBROSIO

98R0022

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

Provincia di Bolzano

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 19 settembre 1997, n. 31.

Targhe murali e carta intestata delle scuole materne e delle scuole elementari e secondarie.

(Pubblicato nel suppl. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 49 del 14 ottobre 1997)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 3273 del 14 luglio 1997;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Le targhe murali delle scuole materne, elementari e secondarie di primo e secondo grado sono approvate secondo i criteri e campioni contenuti nell'allegato A.

2. L'installazione delle targhe murali degli edifici scolastici di proprietà della provincia autonoma di Bolzano deve essere effettuata entro e non oltre il 1° settembre 1998. I comuni sono sollecitati ad installare le relative targhe murali degli edifici scolastici di proprietà dei comuni stessi entro e non oltre la medesima data.

3. La carta intestata delle scuole elementari e secondarie di primo e secondo grado è approvata secondo i criteri e campioni contenuti nell'allegato B.

4. Le scuole devono provvedere all'esclusivo utilizzo della carta intestata di cui al comma 3 entro e non oltre il 1° gennaio 1998.

5. Il punto 4 del decreto del presidente della Giunta provinciale del 19 maggio 1979, n. 26 viene abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 19 settembre 1997

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1997
Registro n. 7, foglio n. 33

ALLEGATO A

TARGHE MURALI DELLE SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO.

Art. 1.

Definizione e uso della lingua

1. Con il termine «targhe murali» ai sensi del presente allegato si intendono quelle targhe affisse all'esterno degli edifici scolastici che identificano l'edificio come istituzione scolastica pubblica.

2. Le targhe murali delle istituzioni scolastiche in lingua tedesca e italiana sono redatte nelle due lingue ufficiali della provincia, tedesco e italiano; nelle scuole in lingua tedesca il testo tedesco compare sulla parte superiore se la collocazione è verticale e al lato sinistro se la collocazione è orizzontale, mentre nelle scuole in lingua italiana il testo italiano compare sulla parte superiore se la collocazione è verticale e al lato sinistro se la collocazione è orizzontale.

3. Le targhe murali delle istituzioni scolastiche delle località ladine sono redatte nelle tre lingue della provincia; in caso di collocazione verticale il testo ladino compare sulla parte superiore, mentre in caso di collocazione orizzontale al centro.

Art. 2.

Elemento di contenuto

1. Le targhe murali contengono i seguenti elementi:

- la denominazione «Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige»;
- lo stemma della Provincia autonoma di Bolzano;
- la denominazione dell'ordine rispettivamente per le scuole secondarie di secondo grado del tipo di scuola con l'aggiunta «in lingua tedesca» rispettivamente «in lingua italiana» rispettivamente «delle località ladine»;
- il nome della istituzione scolastica, ove esistente.

2. Le targhe murali delle istituzioni scolastiche di proprietà dei comuni contengono inoltre lo stemma e l'indicazione «Comune di».

3. Le targhe murali delle istituzioni scolastiche che non sono di proprietà dei comuni, contengono inoltre il nome della località della sede scolastica.

4. Nelle scuole elementari le targhe murali contengono altresì la denominazione del circolo didattico.

5. Le targhe murali delle scuole elementari, presso le quali è collocata la direzione didattica, contengono altresì la denominazione «Amministrazione».

6. Le targhe murali delle scuole secondarie di primo grado, che costituiscono sedi distaccate di un'altra scuola, contengono altresì la denominazione «Sede distaccata della Scuola media».

7. Le targhe murali delle scuole secondarie di secondo grado aggregate ad un'altra scuola ma situate in un edificio distaccato, contengono altresì la denominazione «aggregato/a a».

8. Le targhe murali delle scuole secondarie di secondo grado alle quali è aggregata un'altra scuola, contengono altresì la denominazione «con aggregato/a».

Art. 3.

Forma

1. Tutte le targhe murali delle istituzioni scolastiche hanno eguale misura e forma nonché caratteri e colorazione, secondo il campione che sarà allegato al bando per la presente deliberazione.

2. La collocazione del testo delle targhe murali corrisponde comunque a quella dei campioni allegati.

Art. 4.

Installazione

1. Le targhe murali sono affisse al muro esterno dell'edificio scolastico in prossimità dell'accesso principale in modo che siano visibili a distanza e facilmente leggibili.

2. Nel caso l'affissione al muro esterno non sia possibile, la targa murale può essere affissa, sempre in prossimità dell'accesso e ben visibile, anche su altri supporti.

ALLEGATO B

CARTA INTESTATA DELLE SCUOLE ELEMENTARI E SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO

Art. 1.

Ambito di applicazione e uso della lingua

1. Le disposizioni seguenti trovano applicazione per la carta intestata ed, ove opportuno, per tutti gli altri stampati delle istituzioni scolastiche, ad eccezione delle schede di valutazione e dei diplomi.

2. La carta intestata delle istituzioni scolastiche è redatta nelle due lingue ufficiali della provincia, tedesco e italiano; nelle scuole in lingua tedesca il testo tedesco compare sulla parte superiore se la col-

locazione è verticale e al lato sinistro se la collocazione è orizzontale, mentre nelle scuole in lingua italiana il testo italiano compare sulla parte superiore se la collocazione è verticale e al lato sinistro se la collocazione è orizzontale.

3. La carta intestata delle istituzioni scolastiche delle località ladine è redatta nelle tre lingue della provincia; in caso di collocazione verticale il testo ladino compare sulla parte superiore, mentre in caso di collocazione orizzontale al centro.

4. Gli elementi del testo hanno nelle diverse lingue usate eguale tipo e misura di carattere.

Art. 2.

Elementi di contenuto

1. La carta intestata contiene i seguenti elementi:

- a) la denominazione «Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige»;
- b) lo stemma della Provincia autonoma di Bolzano;
- c) la denominazione dell'ordine rispettivamente per le scuole secondarie di secondo grado del tipo di scuola con l'aggiunta «in lingua tedesca» rispettivamente «in lingua italiana» rispettivamente «delle località ladine»;
- d) il nome dell'istituzione scolastica, ove esistente;
- e) la località della sede della scuola;
- f) l'indirizzo completo, il numero di telefono e di fax nonché il codice fiscale della scuola;
- g) ulteriori indirizzi telematici della scuola, ove esistenti.

2. Nella scuola elementare la carta intestata contiene altresì la denominazione del circolo didattico.

3. Per la corrispondenza della scuole elementari, presso le quali non è istituita una direzione didattica, può essere utilizzata un'apposita carta intestata del plesso con l'indicazione aggiuntiva del nome della località della scuola.

4. Per la corrispondenza della scuole secondarie di primo grado, che costituiscono sedi distaccate di un'altra scuola, può essere utilizzata un'apposita carta intestata con l'indicazione aggiuntiva «sede distaccata della scuola media».

5. Per la corrispondenza delle scuole secondarie di secondo grado, che sono aggregate ad un'altra scuola, può essere utilizzata un'apposita carta intestata con l'indicazione aggiuntiva «aggregata a».

6. La carta intestata delle scuole superiori di secondo grado alle quali è aggregata un'altra scuola secondaria di secondo grado contiene l'indicazione aggiuntiva «con annessa».

Art. 3.

Forma

1. Le istituzioni scolastiche determinano la forma, il tipo di carattere e il colore della carta intestata rispettando le disposizioni contenute negli articoli 1 e 2.

2. La collocazione del testo della carta intestata corrisponde a quella dei campioni allegati.

3. La composizione grafica della carta intestata è competenza della scuola. L'intestazione può anche contenere il logo della scuola.

(Omissis).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 23 settembre 1997, n. 32.

Modifiche del regolamento di esecuzione relativo all'ordinamento del commercio, del regolamento di esecuzione relativo al commercio su aree pubbliche e del regolamento di esecuzione all'art. 35-bis, comma 13, della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15 e successive modifiche.

(Pubblicato nel suppl. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 49 del 14 ottobre 1997)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 1° settembre 1997, n. 4270;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il comma 3 dell'art. 93 del regolamento di esecuzione della legge provinciale 24 ottobre 1978, n. 68, concernente la disciplina del commercio, emanato con decreto del presidente della Giunta provinciale 18 marzo 1980, n. 9, è così sostituito:

«3. Le merci di non largo e generale consumo sono soggette all'indicazione del prezzo di vendita, ai sensi dell'art. 30 della legge unicamente qualora vengano esposte nelle vetrine esterne dell'esercizio. Per i prodotti di pellicceria, le confezioni di alta moda, i prodotti dell'arte orafa, le pietre preziose e gli articoli di antiquariato, l'obbligo di indicazione del prezzo viene meno se il prezzo del prodotto supera i 3.000.000 di lire. Nel caso di prodotti dell'industria orafa e delle pietre preziose l'indicazione del prezzo può avvenire anche mediante apposizione di cartellini collegati all'oggetto, posti in modo non visibile dall'esterno dell'esercizio».

Art. 2.

1. Il comma 9 dell'art. 4 del regolamento di esecuzione della legge provinciale 16 gennaio 1995, n. 2, concernente la disciplina del commercio su aree pubbliche, emanato con decreto del presidente della Giunta provinciale 16 gennaio 1996, n. 8, è così sostituito:

«9. Il comune stabilisce il termine entro il quale devono essere presentate le domande di concessione del posteggio. Può essere previsto un unico termine entro il quale può essere presentata un'unica domanda per più fiere o mercati aventi luogo nello stesso anno solare».

Art. 3.

1. Il comma 8 dell'art. 10 del regolamento di esecuzione della legge provinciale 16 gennaio 1995, n. 2, concernente la disciplina del commercio su aree pubbliche, emanato con decreto del presidente della Giunta provinciale 16 gennaio 1996, n. 8, è così sostituito:

«8. L'organo competente ad effettuare la conversione consegna al titolare il nuovo documento e ne invia copia alla Camera di commercio di Bolzano, nonché alla Camera di commercio nella cui circoscrizione il titolare ha la residenza o la sede legale. Fino alla consegna all'interessato del nuovo documento questi può continuare l'attività commerciale con le modalità previste dalla legge 7 gennaio 1977, n. 7, e sui posteggi utilizzati in base all'autorizzazione rilasciata ai sensi di tale legge. La validità dell'autorizzazione originaria ed il diritto a richiedere la conversione della stessa viene meno, se entro e non oltre il 31 dicembre 1997 non è stata fatta la richiesta di conversione ai sensi del presente articolo».

Art. 4.

1. Al comma 2 dell'art. 1 del regolamento di esecuzione all'art. 35-bis, comma 13, della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15 e successive modifiche, emanato con decreto del presidente della Giunta provinciale 25 febbraio 1993, n. 6, la parole: «tab. XII/3 e relative sottotabelle» sono sostituite dalle parole: «tab. XII/3/A».

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 23 settembre 1997

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 1997
Registro n. 7, foglio n. 25

97R1078

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 10 ottobre 1997, n. 33.

Regolamento di esecuzione sugli scarichi di acque reflue.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige* n. 54 del 18 novembre 1997)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 1° settembre 1997, n. 4322;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il comma 3 dell'art. 2 del regolamento di esecuzione della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 63: Norme per la tutela delle acque da inquinamento e per la disciplina degli scarichi, emanato con decreto del presidente della Giunta provinciale 29 gennaio 1980, n. 3, è così sostituito:

«3. Ai fini del presente regolamento sono considerate tossiche o potenzialmente tossiche le sostanze di particolare nocività, quali metalli e non metalli tossici, arsenico, cadmio, cromo, mercurio, nichel, piombo, rame, selenio, zinco, fenoli, oli minerali, solventi organici aromatici, solventi organici azotati, solventi clorurati, pesticidi clorurati e pesticidi fosforati».

Art. 2.

1. L'articolo 3 del decreto del presidente della Giunta provinciale 29 gennaio 1980, n. 3, è così sostituito:

«Art. 3.

«Criteri di ammissibilità degli scarichi di cui all'articolo 5 della legge provinciale

1. Ai fini della legge provinciale e del presente regolamento sono considerati scarichi civili gli scarichi di acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi, e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche, nonché da insediamenti produttivi che diano origine esclusivamente a scarichi terminali assimilabili alle acque reflue domestiche. Sono in ogni caso considerati scarichi civili quelli provenienti dai seguenti insediamenti produttivi:

- a) i servizi per l'igiene e la pulizia della persona;
- b) gli stabilimenti idropinici e idrotermali;

c) le lavanderie aventi una potenzialità complessiva di lavaggio mediante lavatrici ad acqua pari o inferiori a 50 chilogrammi di biancheria per ogni ciclo ed a condizione che dalle lavatrici a secco non vengano scaricate acque che possono essere contaminate da solventi;

d) gli ospedali, le case o gli istituti di cura, ambulatori medici, veterinari o odontoiatrici o simili, purché sprovvisti dei laboratori di analisi e ricerca ovvero qualora i residui dei predetti laboratori vengano smaltiti in conformità alla disciplina concernente lo smaltimento dei rifiuti, escluse le acque di mero lavaggio delle attrezzature e delle vetrerie;

e) i laboratori artigianali per la produzione di dolciumi, gelati, pane, biscotti e prodotti alimentari freschi che diano origine a scarichi di quantità non superiore ai 1.500 metri cubi annui;

f) le macellerie sprovviste del reparto di macellazione che diano origine a scarichi di quantità non superiore a 1.000 metri cubi annui;

g) le imprese agricole con attività diretta esclusivamente alla coltivazione del fondo o alla silvicoltura;

h) le imprese dedite all'allevamento del bestiame che dispongono di almeno un ettaro di terreno agricolo utilizzato, quali prati e arativo per mangime per ogni quattro unità bestiame adulto (UBA) e a condizione che sussista il collegamento funzionale con la coltivazione del terreno;

i) le imprese che esercitano attività di trasformazione e valorizzazione di prodotti agricoli che diano origine a scarichi di quantità non superiore a 1.000 metri cubi annui;

j) gli allevamenti ittici che diano luogo a scarico terminale e che si caratterizzano per una densità di affollamento inferiore ad un chilogrammo per metro quadrato di specchi d'acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo.

2. Ai fini della legge provinciale e del presente regolamento sono considerati scarichi industriali qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o installazioni, di seguito denominati insediamenti produttivi, in cui si svolgono attività commerciali, industriali o artigianali, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento non contaminate.

3. Qualora nell'ambito dell'insediamento produttivo vi siano scarichi inerenti a servizi di igiene, lavanderia e cucina o simili, questi sono sottoposti alla disciplina degli scarichi civili solo nel caso in cui siano separati dagli scarichi provenienti dall'attività produttiva.

4. Gli scarichi di acque meteoriche che derivano da insediamenti di qualunque tipo sono considerati alla stregua degli scarichi civili, sempreché non risultino in contatto con sostanze inquinanti legate ad attività produttiva.

5. Gli scarichi di fognature pubbliche sono soggetti alle prescrizioni ed ai limiti stabiliti dalla legge provinciale e dal presente regolamento per gli scarichi civili, anche se ad esse sono allacciate o si prevede di allacciare scarichi industriali; per questi ultimi si applicheranno caso per caso le disposizioni previste dalla legge provinciale e dal presente regolamento per l'immissione in fognatura.

6. Per gli scarichi in canalizzazioni adibite esclusivamente al convogliamento di acque superficiali, quali le acque meteoriche, irrigue e simili, si applicano le disposizioni previste dalla legge provinciale e dal presente regolamento per gli scarichi in corpi idrici superficiali.

7. Tutti gli scarichi sono regolamentati in relazione alla loro tipologia, a seconda che trattasi di scarichi civili industriali o di pubbliche fognature ed in relazione alla destinazione degli scarichi stessi, vale a dire nel suolo, in fognatura o in corpi idrici superficiali.

8. Il presente regolamento si applica anche agli scarichi saltuari che non avvengano mediante condotte di scarico in permanente e diretto collegamento con l'area sulla quale insistono gli edifici o installazioni da cui si originano».

2. Ai fini del calcolo della tariffa del servizio di fognatura e depurazione di cui all'art. 10 della legge provinciale del 28 agosto 1976, n. 39, così come sostituito dall'art. 35, comma 1, della legge provinciale 29 gennaio 1996, n. 2, la presente disposizione si applica dal 1° gennaio 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 10 ottobre 1997

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 1997
Registro n. 7, foglio n. 112

97R1079

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 23 ottobre 1997, n. 34.

Modifica dei profili professionali delle attività artigiane.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige* n. 54 del 18 novembre 1997)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 29 settembre 1997, n. 4894;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'articolo unico del decreto del presidente della Giunta provinciale 19 settembre 1991, n. 21, e successive modifiche, di approvazione dei profili professionali delle attività artigiane, è così sostituito:

«Art. 1.

Profili professionali

Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, e successive modifiche, recante l'ordinamento dell'artigianato e della formazione professionale artigiana, nell'allegato sono definiti i profili professionali per le attività artigiane di conciatetti, piastrellisti e posatori di pietra, ceramica e mosaici, fumisti, spazzacamini, pittori e verniciatori, scalpellini e scultori in marmo, movimento terra, lavori stradali e costruzione condotte, armaioli, meccanici per macchine d'ufficio, elettricisti, elettromeccanici, meccanici per cicli e motocicli, installatori di impianti termosanitari, carrozzieri, elettricisti d'auto, meccanici d'auto, congegnatori meccanici, tecnici radio e TV, magnani, fabbri, lattonieri, attrezzisti, frigoristi, bottai, tornitori in legno, policromatori, scultori in legno, intagliatori, doratori, scultori d'ornamento, carradori e costruttori di attrezzature in legno, intagliatori a macchina, sarti per signora, sarti da uomo, pellicciai, calzolari, magliai, tappezzeri-arredatori tessili, tessitori, pulitori di tessuti, panettieri, macellai, pasticciere, estetisti e massaggiatori estetici, legatori di libri, tipografi, decoratori con fiori, fotografi, vetrai, orafi e argentieri, grafici, compositori, orologiai, muratori, falegnami, ricamatrici in cuoio, gelatieri, parrucchieri, segantini, elettronici impiantisti, bruciatoristi e boscaioli».

Art. 2.

Il profilo professionale dei segantini, elencato nell'articolo 2, punto 2.16., dell'allegato al decreto del presidente della Giunta provinciale 19 settembre 1991, n. 21, e successive modifiche, viene elencato nell'articolo 3, punto 3.11. ed il profilo professionale degli elettronici impiantisti, elencato nell'articolo 3, punto 3.11., dell'allegato dello stesso decreto viene elencato nell'articolo 2, punto 2.17.

Art. 3.

1. Il numero 1.7. dell'articolo 1 dell'allegato al decreto del presidente della Giunta provinciale 19 settembre 1991, n. 21. e successive modifiche, è così sostituito:

«1.7. *Profilo professionale per l'attività di movimento terra, lavori stradali e costruzione condotte.*

a) Campo professionale:

costruzione e ristrutturazione di aree per il traffico, specialmente di strade, vie e piazze, installazione di impianti diretti e di protezione, contrassegnazione stradale e protezione acustica;

costruzione e ristrutturazione di campi sportivi, parchi giochi e condotte, nonché canalizzazione di smaltimento;

esecuzione di lavori di demolizione, lavori di sterro incluso le misure di sicurezza;

approntamento di opere in muratura nel settore movimento terra e costruzione di manti stradali (sottofondo compreso);

esecuzione di sottofondi e di rinverdimento, risanamento di sottofondi e di regolarizzazione dei corsi d'acqua;

costruzione di infrastrutture per la tutela dell'ambiente;

trattamento e riciclaggio di materiale di sterro e materiale proveniente da demolizione edile;

applicazione di dispositivi di sicurezza su rocce e pendii;

gestione di cave di ghiaia, sabbia e roccia.

b) Applicazione e tecniche:

calcolo delle masse, del capitolato e della contabilizzazione;

diluizione, estrazione, incorporazione, compressione di masse terrene;

costruzione, compressione, consolidazione della piattaforma terrena, come di fosse e di scavi di fondazione comprese misure di sicurezza;

costruzioni di strati antigelo e strati portanti;

costruzioni di solai, specialmente con materiali combinati con acqua, calcestruzzo, materiali sintetici e bitumi e di pietre e piastre naturali ed artificiali;

spostamento e trasferimento di fissaggi di margine;

costruzione e applicazione di segnaletica orizzontale e di protezione, contrassegnazione stradale e di protezione acustica;

costruzione di marciapiedi, piste ciclabili e di campi sportivi, parchi giochi e parcheggi;

lavorazione, posa ed impermeabilizzazione di tubi;

costruzione di opere edili e installazione di elementi prefabbricati per gli impianti di rifornimento e di smaltimento;

regolazione di corsi d'acqua;

esecuzione di drenaggi.

c) Cognizioni:

conoscenze dei periodi di vegetazione, caratteristiche climatiche e miscela di sementi;

conoscenze base della geologia locale, dell'erosione del terreno, dei tipi di terreno e della meccanica dei terreni;

conoscenze della portata idrica sulla cultura locale e lavori idrologici;

conoscenze della legislatura nel settore gestione rifiuti, sul trattamento e riciclaggio di materiale edile;

conoscenze sulla progettazione ed esecuzione di lavori stradali, specialmente di strade, vie e piazze;

conoscenze sulla costruzione di impianti di rifornimento, di smaltimento e di approntamento di lavori in muratura, calcestruzzo e cemento armato;

conoscenze sui materiali edili ed ausiliari, nonché sui lavori di demolizione;

conoscenze sulle tecniche di misurazione, di maggiorazione e del calcolo delle masse;

conoscenze sulla gestione e l'allestimento dei cantieri stradali, nonché sull'impiego e l'uso di macchine movimento terra e macchine per lavori stradali, apparecchiature ed utensili;

conoscenze delle norme specifiche del settore per la sicurezza e la tutela del lavoro, nonché la regolazione del traffico in prossimità del cantiere e dei provvedimenti di sostegno per scavi (fondazione)».

Art. 4.

1. Il numero 2.8. dell'articolo 2 dell'allegato al decreto del presidente della Giunta provinciale 19 settembre 1991, n. 21, e successive modifiche è così sostituito:

«2.8. Profilo professionale dell'elettricista d'auto.

a) Campo professionale:

diagnosi, manutenzione, misurazione, riparazione, sostituzione, installazione di impianti elettrici, comandi, controlli e sistemi meccanici (diesel), elettrici ed elettronici installati ed installabili su qualsiasi veicolo, autovettura, mezzo pesante, motocicletta, macchina operatrice, rimorchio ecc. con qualsiasi alimentazione e dei componenti meccanici connessi;

diagnosi, manutenzione, riparazione e sostituzione, installazione di: alternatori, generatori, motorini d'avviamento, comandi e motori elettrici (come ventilatori, motorini tergi, alzavetri, chiusura centralizzata ecc.);

impianti elettrici, illuminazione;

impianti autoradio, anche HI-FI;

impinato radiotelefono, viva voce, impianti CB;

impianti antifurto d'auto;

impianti aria condizionata d'auto;

impianti riscaldamento supplementare;

impianti elettrici ed elettronici per iniezione ed accensione;

pompe, serbatoio e impianti d'alimentazione;

misurazione gas di scarico, fumosità diesel, sostituzione marmitta, adattamento CAT, riduzione fumosità diesel e ritorno dei gas di scarico;

sistemi antibloccaggio, freni a liquido e ad aria compressa;

assistenza per sostituzione candele, olio e filtro aria, olio gasolio, benzina, sostituzione cinghia dentata e similari, regolazione valvole, impianti di raffreddamento;

impianti antipattinamento, Airbag, EDS (differenziale elettronico) ed altri sistemi di sicurezza;

impianti di preriscaldamento;

batterie;

convergenza elettronica (cinematica);

cambio automatico a regolazione elettronica, ruote impianto assetti ammortizzatori, assetti attivi e ammortizzatori elettronici;

prova potenza, prova freni, prova impianto elettrico di sicurezza, come p.es. misuratore di distanza;

impianti tachigrafo e accessori per auto;

pompe di iniezione diesel con regolazione elettronica e meccanica;

iniettori meccanici ed elettronici e componenti meccanici connessi.

b) Applicazione e tecniche:

misurazione, tracciatura limatura, curvatura, raddrizzamento, foratura, tornitura, felettatura, chiodatura e avvitemento, brasatura dolce e forte, saldatura;

approntamento ed interpretazione di schizzi e disegni e di schemi elettrici;

collaudo di materiale;

introduzione di conduttori elettrici;

esaminare con apparecchiatura elettrica ed elettronica;

misurazione e determinazione di forze elettriche e meccaniche;

conoscenza di base dell'elettronica;

conoscenza di base del magnetismo;

schermatura impianti.

c) Conoscenze:

calcolo tecnico professionale;

meccanica, elettrica ed elettronica nelle vetture;

funzione del motore a ciclo Otto e impianti d'accensione;

funzione di impianti ad iniezione e accensione;

funzione di idroimpianti frenanti ed ad aria compressa;

tipi, caratteristiche, impiego e trattamento dei materiali di lavorazione e quelli ausiliari;

conoscenza delle norme concernenti l'omologazione di autoveicoli, codice stradale;

conoscenza delle norme sulla prevenzione infortunistica;

tutela dell'ambiente, tutela della sicurezza sul lavoro».

Art. 5.

1. Il numero 4.8. dell'articolo 4 dell'allegato al decreto del presidente della Giunta provinciale 19 settembre 1991, n. 21, e successive modifiche, è così sostituito:

«4.8. Profilo professionale per pulitori di tessuti.

a) Campo professionale:

pulitura a secco di capi di abbigliamento ed oggetti d'uso in tessuti di tutti i tipi, compresi riapprettatura di tessuti puliti;

impregnazione di tessuti;

decatissaggio di tessuti;

esecuzione di plissettature sui tessuti;

pulitura di capi in pelle e finta pelle;

pulitura di tende, coperte, tappeti;

rivestimenti per mobili, nonché esecuzione di lavori speciali sui tappeti.

b) Applicazioni tecniche:

accettazione, registrazione, manipolazione di prodotti chimici e detersivi per la pulitura, controllo finale;

contratti e consulenza ai clienti;

constatazione degli effetti derivanti dall'uso quali danneggiamenti, insudiciamenti e macchie;

constatazione di sensibilità dal punto di vista della tecnica di pulitura e limitazione in relazione al risultato della pulitura;

constatazione, ovvero riconoscimento di caratteristiche di materiali tessili, colorazione/stampa, applicazioni in relazione all'assegnazione del procedimento di pulitura adatto;

scelta del tipo e del mezzo di pretrattamento adatto, nonché del mezzo di pulitura;

composizione dei carichi di pulitura chimica e di biancheria in corrispondenza del loro trattamento ed esecuzione;

riconoscimento delle macchie ed impiego di smacchiatori;

determinazione del valore PH di un bagno di lavaggio;

scelta a calcolo degli additivi necessari in relazione ad una pulitura ed un'apprettatura improntate al risparmio delle risorse ed al rispetto dell'ambiente;

determinazione di procedimenti e additivi per la pulitura disinfettante;

utilizzo protettivo e compatibile con l'ambiente di prodotti chimici di base nonché di smacchiatori confezionati nell'ambito della smacchiatura preventiva e successiva;

utilizzo a regola d'arte di tecniche meccaniche di drenaggi ed essiccazioni;

trattamento di base nei diversi impianti di pulitura, nonché trattamento ed impiego dei solventi, dei detersivi e dei mezzi di apprettatura, additivi, prodotti chimici ed estraenti;

pulitura di articoli sintetici (alcantara);

pulitura chimica, e pulitura chimica ad umido, candeggio, apprettatura, impregnazione, trattamento antifiama;

esecuzione e controllo dei processi di pulitura e dell'apprettatura, nonché impiego di additivi;

centrifugare e asciugare con le macchine;

riconoscimento ed eliminazione degli errori che insorgono durante la pulitura sul materiale da trattare, trattamento successivo di tessuti per l'eliminazione di resti di macchie;

valutazione ed assegnazione del materiale pulito meccanicamente per il trattamento successivo più adatto;

passaggio a vapore, pressatura, manganatura, stiratura nonché posa e piega del materiale da trattare;

introduzione, manganatura e piegatura della biancheria;

stiratura a mano, soprattutto di camicie, bluse e vestiti;

trazione e trattamento finale di coperte, tendine e tendaggi;

controllo finale, valutazione dell'esecuzione a regola d'arte in corrispondenza del tipo di prestazione;

maneggio dei dispositivi di comando degli impianti di pulitura dei tessuti, apparecchi e dispositivi e loro manutenzione.

c) Cognizioni nelle seguenti materie:

procedimenti e leggi chimiche di base;

fondamenti di chimica organica ed inorganica;

chimica dei detersivi;

principi di scioglimento chimico, chimico-fisico e biologico, nonché solventi ed estraenti;

meccanica, fondamenti di elettricità e di termodinamica;

inconvenienti principali delle attrezzature e degli impianti meccanici;

provenienza, produzione, struttura, apprettatura e lavorazione delle principali fibre;

principali concetti chimici e fisici;

conoscenza di base dei procedimenti igienici di pulitura chimica e lavatura (ospedale, enti, gastronomia);

conformazione superficiale dei tessuti, tecniche di nobilitazione e confezioni;

pelli, pellicce ed imitazioni e loro trattamento di pulitura;

diversi tipi di usura e di sporco;

fondamenti giuridici che comportano l'assunzione di merce da trattare, nonché reclami e danneggiamenti;

etichettatura dei prodotti tessili ed indicazioni per il loro trattamento;

procedimenti di pulitura e apprettatura;

la merce da trattare in considerazione del comportamento delle fibre, dei colori e dei tipi di stampa, nonché le applicazioni nella pulitura che tenga conto di un trattamento protettivo;

il funzionamento ed il modo di operare su impianti, macchine, apparecchiatura, dispositivi e sussidi di lavoro, nonché la considerazione di provvedimenti improntati al risparmio energetico;

le tecniche di finissaggio; la sicurezza sul lavoro e la prevenzione degli infortuni, specialmente le norme di sicurezza del settore, nonché altre disposizioni da considerare per la tutela della vita e della salute;

la tutela dell'aria e dell'acqua, nonché le emissioni e le immisioni;

il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti;

l'organizzazione commerciale dell'attività e le condizioni generali di esercizio».

Art. 6.

1. Dopo il numero 2.17. dell'articolo 2 dell'allegato al decreto del presidente della Giunta provinciale 19 settembre 1991, n. 21, e successive modifiche, è aggiunto il seguente numero 2.18.:

«2.18. *Profilo professionale per bruciatoristi.*

a) Campo professionale:

progettazione, dimensionamento, costruzione, installazione, collaudo, messa in funzione, manutenzione e riparazione di:

impianti elettrici inerenti alla professione;

bruciatori a gas metano, gasolio, ecc. e di sistemi di combustione in genere;

impianti di segnalazione, chiamata, allarme, governo e controllo inerenti alla professione;

posa dei cavi di allacciamento (di vario materiale) ai bruciatori (a partire dal punto di consegna dell'energia elettrica).

b) Tecniche professionali:

esecuzione e interpretazione di schemi elettrici e schemi di principio;

posa di condutture;

montaggio e allacciamento dei componenti e gruppi costituenti parte di impianti di riscaldamento, impianti per la produzione di acqua calda, impianti di combustione e di adduzione dei combustibili;

misurazione delle quantità di calore, del calore di combustione, anche con riferimento alla combustione di sostanze liquide;

conduzione di calore, misurazione tecniche di elettricità e di combustione;

installazione e messa a punto di bruciatori a gasolio e a gas (di sistemi di combustione in generale);

progettazione, dimensionamento ed assemblaggio degli impianti elencati alla voce "campo professionale" dei relativi componenti e gruppi;

misurazione dell'intensità delle forze elettriche e non, meccaniche, dei flussi luminosi e dei valori termici;

lavorazione dei metalli e delle materie plastiche (limitatamente alle tecniche inerenti alla professione);

lavorazione, posa ed allacciamento di cavi e conduttori, lavorazione e impiego dei relativi materiali ausiliari (con riferimento alla professione);

montaggio e allacciamento di apparecchi elettrici, elettronici ed elettromeccanici;

collaudo, messa in funzione, manutenzione e riparazione degli impianti elencati alla voce "campo professionale" e dei relativi componenti e gruppi;

individuazione ed eliminazione di guasti elettrici e meccanici e di disturbi radio.

c) Cognizioni:

caratteristiche costruttive e resa calorica dei bruciatori nelle diverse varianti (a gasolio, a gas);

meteorologia;

isolazione acustica e termica;

tipi di combustione e loro proprietà in ordine alla combustione; caminetti e focolari; composizione chimica dei combustibili, stoccaggio dei combustibili; trasporto dei combustibili;

norme in materia di misure antincendio e antinquinamento;

fenomeni elettrici, elettronica, elettrotecnica e misurazioni elettriche;

funzioni del camino, pressione e temperature, cause del suo malfunzionamento;

tecniche di messa a terra e impianti parafulmine;

tecniche di governo e controllo; elaborazione elettronica dei dati (EDP) e tecniche di azionamento;

termotecnica ed impianti di riscaldamento elettrici; fluidodinamica (con riferimento alla professione); termodinamica; tecniche di telecomunicazione; schemi elettrici e di principio; calcolo dell'intensità delle forze elettriche, delle forze meccaniche e dei valori termici; funzionamento degli impianti elencati alla voce "campo professionale" e dei relativi componenti e gruppi; materiali e materiali ausiliari; norme di legge emanate e regolamentazione del settore telecomunicazioni e del settore energetico, norme CEI, IEC e DIN; disposizioni in materia di impianti di messa a terra; calcolo professionale; norme antinfortunistiche in materia di tutela ambientale nonché di igiene e sicurezza del lavoro».

Art. 7.

1. Dopo il numero 3.11. dell'articolo 3 dell'allegato al decreto del presidente della Giunta provinciale 19 settembre 1991, n. 21, e successive modifiche, è aggiunto il seguente numero 3.12.:

«3.12. *Profilo professionale dei boscaioli.*

a) Settore lavorativo:
gestione del bosco;
cure colturali e misure di protezione nei soprassuoli forestali;
metodi di esborso ed utilizzazione rispettosi del soprassuolo rimanente;
servizio parco macchinari;
tutela del lavoro e prevenzione degli infortuni.

b) Abilità:
misurazione, stima e calcolo di superfici e volumi;
abbattimento, taglio, selezione, sramatura e scortecciatura degli alberi;
ricavo ottimale degli assortimenti nel tronco;
esbosco della legna abbattuta;
uso razionale di attrezzi e macchinari di tecnica forestale per cure colturali, utilizzazioni e misure di protezione nei soprassuoli forestali;
manutenzione, cura e riparazione dei macchinari e degli attrezzi.

c) Conoscenze nei seguenti settori:

1. Gestione del bosco:
conoscenze sulle specie forestali e le loro specifiche esigenze di stazione;
conoscenze sulla tecnologia e relativi difetti del legno a seconda degli assortimenti e dell'utilizzazione;
conoscenze sulle forme di rinnovamento, progressione e piano dei tagli;
tecniche di utilizzazione del legno e metodi di esbosco;
conoscenze sulla funzione produttiva, protettiva e ricreativa del bosco;
conoscenze sulla tutela della natura e del paesaggio.
2. Cure colturali nei soprassuoli forestali:
cure colturali ai novelletti;
tecniche di diradamento.
3. Metodi di utilizzazione di esbosco:
abbattimento e lavorazione degli alberi in situazioni normali e difficili rispettando il piano di taglio;
tecniche di esbosco, pianificazione e calcolo di linee funicolari per l'impiego razionale delle teleferiche;
assortimento e stoccaggio del legname;
produzione di cippato per la produzione di energia e altri prodotti secondari.

4. Manutenzione, cura e riparazione di macchinari ed attrezzi:
conoscenze sull'azionamento e sui motori;
conoscenze su carburanti e lubrificanti, sostanze per la manutenzione e per la pulizia;
applicazione dei piani di lubrificazione e delle prescrizioni per la manutenzione;

curare;
eseguire montaggio e riparazioni semplici;
eseguire lavori necessari per la sospensione di macchinari.

5. Tutela del lavoro e prevenzione degli infortuni:
conoscenze sui rapporti tra corpo e lavoro e misure per alleggerire il lavoro, per mantenersi in salute ed efficienti;
conoscenze sulla normativa in materia di tutela del lavoro;
conoscenze sulla normativa in materia di prevenzione degli infortuni e relative assicurazioni previste dalla legge;
pronto soccorso;
norme di comportamento in caso di infortuni.

6. Conoscenze in materia di economia e scienze sociali:
peso dell'economia forestale nell'economia generale;
autorità pubbliche, organizzazioni ed altre istituzioni nell'economia forestale;
conoscenze di base in materia del diritto del lavoro, del contratto collettivo e delle assicurazioni».

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 23 ottobre 1997

DURNWALDER

*Registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 1997
Registro n. 7, foglio n. 126*

97R1080

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 27 ottobre 1997, n. 35

Modifica del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1995, n. 25 concernente il regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 55 del 25 novembre 1997)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 5312 del 20 ottobre 1997.

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Le lettere *f*), *g*) e *k*) dell'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Giunta provinciale 31 maggio 1995, n. 25, concernente il regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi in economia, modificato dal decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 luglio 1997, n. 24, sono così sostituite:

«*f*) acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere, ivi compresi gli estratti, abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione, rilegature di libri e pubblicazioni varie, spese di traduzione ed interpretariato nei casi in cui la amministrazione non possa provvedervi con proprio personale;

g) spese per interventi diretti al mantenimento, alla salvaguardia e al miglioramento delle acque da pesca e del patrimonio ittico e per gli interventi di cui alla legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14 in materia di tutela della selvaggina, compresa l'attività di divulgazione;

k) acquisto di medaglie, diplomi, coppe ed altri oggetti per commemorazione e per convegni; acquisto, riparazione, manutenzione e noleggio di attrezzature e materiale per tipografia, litografia, riproduzione grafica, legatoria, cinematografia e fotografia; acquisto, riparazione, manutenzione e noleggio di macchine da scrivere e da calcolo; servizi di microfilmatura, di sviluppo e stampa di materiale fotografico;».

Bolzano, 27 ottobre 1997

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 1997
Registro n. 7, foglio n. 180

97R1081

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 7 novembre 1997, n. 36.

Regolamento relativo all'art. 1, lettera b) della legge provinciale 20 marzo 1995, n. 7 concernente le incentivazioni nel settore dei servizi.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 56 del 2 dicembre 1997)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 20 ottobre 1997, n. 5396.

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente regolamento determina le attività di servizio da ammettere ai benefici della legge provinciale 20 marzo 1995, n. 7, recante incentivazioni nel settore dei servizi e nuove norme in materia di qualificazione della ricettività alberghiera, di iscrizione all'albo provinciale dei maestri di sci nonché di personale delle scuole materne, di seguito denominata legge, nonché le modalità per la presentazione delle domande, per l'istruttoria delle stesse e per la liquidazione dei contributi.

2. Ai fini della definizione delle attività di servizio si fa riferimento alle attività del settore terziario di cui alla classificazione delle attività economiche (ATECO '91) adottata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) sulla base della nomenclatura generale delle attività economiche dell'Unione europea.

Art. 2.

Attività di servizio ammesse a contributo

1. Sono ammesse ai benefici della legge le seguenti attività di servizio purché svolte da privati in provincia di Bolzano:

a) le attività di editoria di cui al gruppo 22.1 della sezione DE della classificazione ATECO '91;

b) le attività degli agenti e rappresentanti di cui al gruppo 51.1 della sezione G della classificazione ATECO '91;

c) le attività di supporto ed ausiliarie dei trasporti, le attività delle agenzie di viaggio e le attività delle agenzie di recapito e delle telecomunicazioni di cui alle divisioni 63 e 64 della classificazione ATECO '91;

d) le attività ausiliarie dell'intermediazione finanziaria di cui alla divisione 67 e le attività di assicurazione di cui ai gruppi 66.01 e 66.03 della classificazione ATECO '91, qualora dette attività vengono svolte da agenzie o da brokers;

e) le attività di servizio alle imprese di cui alla sezione K della classificazione ATECO '91, escluse le attività immobiliari di cui alla divisione 70;

f) le attività di servizio alle persone, quali l'istruzione, la sanità ed altri servizi sociali e gli altri servizi pubblici, sociali e personali di cui alle sezioni M, N e O della classificazione ATECO '91.

2. Le domande da parte di richiedenti esercenti le attività professionali il cui esercizio è subordinato all'iscrizione negli albi o elenchi di cui all'art. 2229 del codice civile, o comunque alle stesse sostanzialmente assimilabili, sono ammesse solo nel caso di inizio di attività e per i soli investimenti relativi ad applicazioni software specialistiche, telematiche o multimediali.

Art. 3.

Progetti innovativi di investimento

1. Sono ammessi a contributo i progetti di investimento relativi alle attività di cui all'art. 2 effettuati:

a) da richiedenti per l'inizio dell'attività che dimostrino di fornire servizi innovativi alle imprese e/o alle persone. Il carattere innovativo dell'investimento deve essere dimostrato da un apposito piano di sviluppo aziendale. Quale inizio di attività si intende quello per il quale è stata presentata all'ufficio IVA apposita dichiarazione non più di dodici mesi prima della data di inoltro della domanda di contributo;

b) da richiedenti che non rientrano nella fattispecie dell'inizio dell'attività per i soli investimenti relativi ad applicazioni software specialistiche, telematiche o multimediali. Detti investimenti sono considerati comunque innovativi e le relative domande non devono essere supportate dal piano di sviluppo aziendale.

Art. 4.

Attività non ammesse a contributo

1. Non sono ammesse ai benefici della legge:

a) le attività di servizio sovvenzionabili da altre leggi;

b) le attività professionali il cui esercizio è subordinato all'iscrizione negli albi o elenchi di cui all'art. 2229 del codice civile, o comunque alle stesse sostanzialmente assimilabili, ad eccezione di quelle di agente e rappresentante del commercio e di agenzia di intermediazione. Le attività precitate sono ammesse a contributo nel caso di inizio di attività e limitatamente a particolari investimenti che verranno determinati dalla Giunta provinciale in sede di approvazione dei criteri di concessione del contributo;

c) le attività di servizio comunque accessorie alla prevalente attività industriale, artigianale, commerciale o turistica delle imprese.

Art. 5.

Domanda e documentazione

1. La domanda di contributo, redatta in carta legale, va presentata alla Ripartizione provinciale commercio corredata della seguente documentazione:

a) dichiarazione, anche contestuale alla domanda, sull'attività prevalente svolta dal richiedente, con l'indicazione in caso di attività già iniziata, dell'attività risultante dalla ultima dichiarazione dei redditi;

b) preventivo di spesa dei beni oggetto dell'investimento e copia degli eventuali progetti;

c) dichiarazione, anche contestuale alla domanda, con la quale il richiedente si impegna a non affittare, cedere o dare in uso, indipendentemente dalla cessione dell'azienda, i beni per i quali viene concesso il contributo per la durata di tre anni dalla data dell'acquisto o dell'effettuazione dei lavori, pena la revoca dei benefici concessi;

d) nel caso in cui il richiedente non abbia, antecedentemente alla presentazione della domanda, già effettuato la denuncia informale scritta indicante l'importo della spesa prevista ai sensi della legge provinciale 5 aprile 1995, n. 8: dichiarazione, anche contestuale alla domanda, che i lavori o gli acquisti oggetto dell'investimento non sono stati effettuati prima della data di presentazione della domanda;

e) nel solo caso di domande presentate da richiedenti per l'inizio dell'attività: il piano di sviluppo aziendale da redigersi in forma succinta, per un numero non superiore a dieci pagine, atto a dimostrare la fornitura di servizi innovativi all'azienda, contenente:

- 1) nome, cognome, indirizzo del redattore del piano e dell'eventuale ditta o società specializzata di appartenenza;
- 2) una descrizione del processo di servizio appena attivato o che si intende attivare, nonché della struttura che assumerà l'azienda entro tre anni dall'inizio dell'attività;
- 3) una analisi delle opportunità offerte dal mercato nel settore di attività in interesse;
- 4) il piano di finanziamento.

Art. 6.

Procedura

1. Le domande sono evase nel medesimo ordine in cui pervengono alla Ripartizione provinciale commercio salvo quelle relative a richiedenti aventi sede in comuni a struttura debole che vengono istruite con criteri di priorità.

2. L'esame dei progetti e dei preventivi di spesa, nonché i necessari controlli presso il richiedente, sono eseguiti a cura della Ripartizione provinciale commercio.

3. La liquidazione del contributo viene disposta a seguito di presentazione di regolare documentazione di spesa, quale fatture, contratti di acquisto e contratti leasing, ed a condizione che gli investimenti effettuati corrispondano a quelli preventivati conformemente al piano di sviluppo aziendale.

4. Qualora in sede di verifica dei lavori e degli acquisti venga accertata una spesa inferiore a quella sulla base della quale il contributo è stato concesso, lo stesso viene ridotto proporzionalmente.

5. La liquidazione del contributo può avvenire solamente se la documentazione di spesa raggiunge almeno il 70 per cento della spesa ammessa.

6. In casi del tutto particolari, previo parere positivo della commissione, di cui all'art. 7 della legge provinciale 13 novembre 1986, n. 27, e su istanza motivata da presentarsi prima dell'effettuazione del nuovo investimento, il richiedente può essere autorizzato a modificare il programma di investimenti ammesso a contributo.

7. L'accertamento della regolare esecuzione dei lavori viene eseguito in base alle norme vigenti.

8. Vengono disposti in ogni caso controlli a campione ai fini della verifica della regolare destinazione dei beni oggetto della agevolazione.

Art. 7.

Disposizioni varie

1. Sono ammessi a contributo i lavori iniziati e gli acquisti effettuati non prima della data di presentazione della domanda. La domanda di agevolazione può essere inoltrata anche successivamente all'effettuazione dell'investimento, qualora il richiedente prima dell'effettuazione dello stesso presenti denuncia informale scritta indicando l'importo della spesa prevista. L'inizio dei lavori viene certificato mediante apposita dichiarazione resa dal richiedente; gli acquisti si intendono effettuati alla data di emissione della fattura o di stipulazione del relativo contratto.

2. Non è ammessa a contributo più di una domanda per richiedente nel triennio. Non rientrano nel computo dei tre anni le domande presentate prima della data della delibera di approvazione dei presenti criteri.

3. Il contributo non può comunque superare l'importo di massimo di 50.000 ECU nell'arco di un periodo di tre anni.

Art. 8.

Locazione finanziaria

1. Qualora le iniziative oggetto dell'investimento vengano attuate mediante operazioni di locazione finanziaria con riscatto finale del bene il contributo viene corrisposto direttamente al richiedente.

Art. 9.

Norma transitoria

1. Le domande presentate prima della data di entrata in vigore del presente regolamento sono ammesse a contributo, purché conformi ai requisiti richiesti. A tal fine le domande vanno integrate con la documentazione prescritta.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 7 novembre 1997

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 1997
Registro n. 8, foglio n. 8

97R1082

DOMENICO CORTESANI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore

ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.



* 4 1 1 1 3 0 0 0 9 0 9 8 *

L. 3.000